



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

**VERIFICA DELLE COPERTURE FINANZIARIE PREVISTE
NELLE LEGGI DI SPESA APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO
NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Ref. Marinella Colucci

DELIBERAZIONE N. 92/2022/RQ



**VERIFICA DELLE COPERTURE FINANZIARIE PREVISTE
NELLE LEGGI DI SPESA APPROVATE DALLA
REGIONE LAZIO
NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

RELATRICE: Ref. Marinella COLUCCI

PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO:

Carlotta IACUZIO

Marco LOZZI



Deliberazione n. 92/2022/RQ
Regione Lazio - Tipologie delle coperture
finanziarie adottate nell'anno 2021

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Antonio MEZZERA	Presidente aggiunto;
Laura d'AMBROSIO	Consigliere;
Francesco SUCAMELI	Consigliere;
Vanessa PINTO	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario (relatrice);
Giuseppe LUCARINI	Referendario

nella Camera di consiglio del 27 luglio 2022

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/CONTR/2000 in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 e s.m.i., ed in particolare l'art. 1, cc. 2 e 8;

VISTA la l. 31 dicembre 2009, n. 196, e in particolare l'art. 19;

VISTO l'art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la l. statutaria Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 nonché la successiva l. statutaria di modifica 4 ottobre 2012, n. 1;

VISTA la l.r. Lazio 20 novembre 2001, n. 25 e s.m.i., contenente le norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale, ed in particolare gli artt. 15 e 16, concernenti le leggi regionali di spesa e le modalità di copertura finanziaria;

VISTA la l.r. 12 agosto 2020, n. 11 *“Legge di contabilità regionale”*;

VISTO il Regolamento regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013 *“Prime linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2021/INPR del 1° giugno 2021 avente ad oggetto *“Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall’art. 33, co 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116)”*;

VISTA la nota istruttoria, prot. Cdc n. 1723 del 22 marzo 2022;

VISTA la risposta della Regione, acquisita al prot. Cdc n. 2665 del 9 maggio 2022;

TENUTO CONTO della nota acquisita al prot. Cdc n. 3826 del 14 luglio 2022 con cui l’Amministrazione regionale, a seguito dell’inoltro dello schema preliminare di relazione, approvato nella Camera di consiglio del 28 giugno 2022, ha fornito il proprio riscontro in merito allo schema di relazione in parola;

VISTA l’ordinanza n. 28/2022, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna camera di consiglio;

UDITA la relatrice, Marinella Colucci;

DELIBERA

di approvare l’unita relazione che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti dei controlli sulle tipologie delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri previsti nelle leggi adottate nell’anno 2021 dalla Regione Lazio;

DISPONE

che, a cura della segreteria, copia della presente delibera e dell'allegata relazione vengano inviate, tramite posta elettronica certificata:

- al Presidente del Consiglio della Regione Lazio, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.l. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;
- al Presidente della Regione Lazio;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 8, dell'art. 1 del d.l. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 27 luglio 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

f.to digitalmente
Marinella COLUCCI

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente
Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 3 agosto 2022

Il funzionario responsabile del Servizio di supporto

f.to digitalmente
Aurelio CRISTALLO

INDICE

RELAZIONE SULLE LEGGI APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2021

Premessa	pag. 1
Sezione I	
1. La quantificazione degli oneri delle leggi di spesa	pag. 3
1.1 Considerazioni preliminari	pag. 3
1.2 I rilievi della Corte dei conti nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri	pag. 3
1.3 Le principali sentenze della Corte costituzionale del 2021 in materia di spesa e bilancio pubblico	pag. 5
1.4 Il quadro normativo di riferimento per la copertura finanziaria delle leggi regionali	pag. 9
1.4.1 Attività istruttoria	pag. 9
1.4.2 Ulteriori elementi emersi in sede istruttoria	pag. 19
Sezione II	
Le leggi della Regione Lazio approvate nel corso del 2021	pag. 24
1. I mezzi di copertura	pag. 24
1.1 Accantonamenti iscritti nei fondi speciali	pag. 24
1.2 Utilizzo di risorse di natura europea (FSE, FESR e FEASR)	pag. 28
1.3 Clausole di invarianza finanziaria e nullità finanziaria, oneri non quantificati	pag. 29
2. Le singole leggi regionali approvate nel 2021	pag. 30
2.1 Gli oneri delle leggi di spesa sulle missioni di bilancio	pag. 33
2.2 Esame delle singole leggi regionali del 2021	pag. 39
Sezione III	
Considerazioni conclusive	pag. 91

RELAZIONE SULLE LEGGI APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2021

Premessa

La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulla scorta delle indicazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (vd. deliberazione SEZAUT/10/2013/INPR), riguarda la legislazione regionale del 2021 ed è finalizzata ad arricchire il patrimonio conoscitivo del Consiglio regionale in tema di copertura finanziaria delle leggi e di tecniche di quantificazione degli oneri. Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del d.l. n. 174/2012, la presente relazione viene trasmessa anche *“alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza”*.

Le relazioni sulla legislazione di spesa erano già previste per la legislazione statale dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 17, comma 9) e sono state estese alla legislazione regionale nel 2012. Per quanto riguarda la legislazione statale, la periodicità delle relazioni è quadrimestrale, mentre, per la legislazione regionale, la periodicità è annuale.

Proseguendo sulla scia delle indicazioni previste per il 2021, anche per il 2022 le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti estenderanno l'analisi degli esiti dell'attività svolta dalle Sezioni regionali di controllo in merito alla copertura delle leggi di spesa approvate a livello regionale (deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/21 adottata il 21 dicembre 2021).

Parimenti, la Sezione delle Autonomie, nel proprio programma di attività per il 2022 (deliberazione n. 1/SEZAUT/2022/INPR adottata il 17 gennaio 2022), ha dichiarato che *“intende raccogliere in modo sistematico gli esiti delle verifiche svolte in sede regionale sulle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa, per farne oggetto di uno specifico referto al Parlamento nel quale verranno esposte, in linea con le relazioni delle Sezioni Riunite sulla copertura delle leggi di spesa, le particolarità proprie della legislazione regionale, gli eventuali aspetti critici e anche gli approdi della ampia giurisprudenza costituzionale che si è andata formando sulla tematica. Tale attività rappresenta il fisiologico sviluppo della deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR, con la quale la Sezione delle autonomie, nell'adunanza del 27 maggio u.s., ha inteso previamente fissare le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”*.

Ciò posto, in continuità con le precedenti relazioni relative alla legislazione di spesa per il 2019 e il 2020, la presente si compone di tre Sezioni, i cui contenuti sono di seguito riportati:

- 1) La prima Sezione, di carattere preliminare, riguarda le principali conclusioni a cui la Corte dei conti (Sezioni riunite in sede di controllo) è giunta, nel corso del 2021, in occasione della redazione delle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazioni degli oneri, in attuazione dell'articolo 17, comma 9, della l. n. 196/2009 (deliberazioni n. 10/SSRRCO/RQ/21; n. 18/SSRRCO/RQ/21; n. 2/SSRRCO/RQ/22). L'intento è di evidenziare alcune criticità che, rilevate dalla Corte sulla legislazione statale nel corso del 2021, si ripropongono o possono riproporsi anche in sede regionale, al fine, dunque, di dare un contributo concreto al miglioramento qualitativo della quantificazione degli oneri e delle relative modalità di copertura. Successivamente, la prima Sezione contiene una sintetica rassegna delle principali pronunce della Corte costituzionale del 2021, in materia di copertura della spesa e, più in generale, di bilancio pubblico, quale utile informazione per una corretta impostazione della legislazione regionale in tali ambiti. La prima Sezione si conclude con un'analisi del quadro normativo di riferimento per la copertura finanziaria delle leggi regionali, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria svolta in contraddittorio con la Regione Lazio.
- 2) La seconda Sezione ha ad oggetto l'analisi delle leggi della Regione Lazio approvate nel corso del 2021.
- 3) Sulla base dell'analisi svolta, vengono riportate, nell'ultima Sezione, alcune considerazioni metodologiche conclusive da parte del Collegio.

Sezione I

1 La quantificazione degli oneri delle leggi di spesa

1.1 Considerazioni preliminari

Il ciclo della quantificazione degli oneri delle leggi di spesa è stato esteso alle leggi regionali con il d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 213/2012, che ha previsto, tra le molte disposizioni riguardanti il controllo contabile sulle regioni, la redazione, da parte della Corte dei conti, di una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, in analogia con quanto già previsto per quelle statali.

La periodicità del referto, inizialmente semestrale, è divenuta annuale con una novella legislativa del 2014 (art. 33, comma 2, lett. a), n. 1) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. La relazione è redatta dalla Sezione regionale di controllo, territorialmente competente. Destinatario della relazione è il Consiglio regionale.

Il legislatore nazionale ha, in tal modo, attivato un importante strumento normativo che rende possibile una valutazione quasi contestuale, da parte della Sezione regionale di controllo, del rendiconto regionale dell'anno precedente e delle leggi approvate nel corso dello stesso periodo. Le due letture, seppur distinte, presentano rilevanti elementi di convergenza, misurando la capacità del decisore di evidenziare il "programmato" e il "realizzato" ed esaltando la funzione di bene pubblico del bilancio (come ricordato, in più occasioni, dalla Corte costituzionale, vd., *ex multis*, sentenza n. 184/2016 e sentenza n. 247/2017).

1.2 I rilievi della Corte dei conti nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

Nel corso del 2021, in occasione della redazione delle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazioni degli oneri, in attuazione dell'articolo 17, comma 9, della l. n. 196/2009 (deliberazioni n. 10/SSRRCO/RQ/21; n. 18/SSRRCO/RQ/21; n. 2/SSRRCO/RQ/22), le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno evidenziato alcune criticità ricorrenti relative alla legislazione statale, di seguito brevemente riepilogate:

- casi di copertura finanziaria su stanziamenti del bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili. In tali casi raramente la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si venga a creare il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio;
- necessità di una maggiore accuratezza delle relazioni tecniche, dal cui contenuto non sempre è chiaro il percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere così come stimato;
- nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, sussiste l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo, peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria. Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza di una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative Relazioni tecniche e riferite anche a spese obbligatorie.
- continua a verificarsi la fattispecie di clausole di copertura che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli. Ciò implica inevitabili effetti sulla poca trasparenza e chiarezza nella comprensione delle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche.
- criticità in merito alla tecnica del limite di spesa. In particolare, si fa riferimento alle fattispecie la cui evoluzione in termini finanziari dipende da variabili esogene, il cui effetto può confliggere con un tetto di spesa, in quanto non prevedibili *ex ante* nei loro effetti. In questi casi, appare incongruo adottare la tecnica del limite di spesa. In particolare, a fronte di fattispecie normative di particolare delicatezza e complessità nonché tali da creare una pressione sui bilanci con forti elementi di automaticità, la tecnica del tetto di spesa può presentare maggiori rischi sul piano finanziario ovvero in ordine all'effettiva implementazione della normativa nel suo complesso (che potrebbe, difatti, risultare rallentata nel caso di rigido rispetto del tetto).

1.3 Le principali sentenze della Corte costituzionale del 2021 in materia di spesa e bilancio pubblico

Nel corso del 2021, la Corte costituzionale si è pronunciata in diverse occasioni in materia di spesa regionale e di armonizzazione contabile, con riflessi rilevanti sulla legislazione regionale in materia di spesa pubblica e di bilancio. La rassegna completa della giurisprudenza costituzionale è inserita nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, a cura delle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della l. n. 196/2009 (deliberazioni n. 10/SSRRCO/RQ/21; n. 18/SSRRCO/RQ/21; n. 2/SSRRCO/RQ/22), a cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

Ai fini della presente relazione, si ritiene utile richiamare, *in primis*, la sentenza n. **80/2021**, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, relativamente all'anticipazione di liquidità e alla sua modalità di contabilizzazione, per l'impatto che tale sentenza ha avuto nella gestione della contabilità da parte degli enti locali. In particolare, la Corte evidenzia che la norma censurata prevede, illegittimamente, *"di ripagare un debito (gli oneri di restituzione della quota annuale) con lo stesso debito (l'anticipazione di liquidità). In tal modo, il FAL diminuisce gradualmente, senza che sia realizzata la finalità di legge, e, al contempo, viene incrementata la capacità di spesa dell'ente, senza un'effettiva copertura giuridica delle poste passive"*.

Ancora, si segnala la sentenza n. **25/2021**, che mette in rilievo l'importanza degli allegati, delle note e della relazione tecnica, quali elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria. La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicché le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (v., anche, sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015).

In tema di copertura, inoltre, la Corte, con la sentenza n. **106/2021**, ha avuto occasione di ribadire: a) che la corretta applicazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., richiede fisiologicamente una copertura contestuale della spesa, non avendo alcun apprezzabile senso l'approvazione di norme che, difettandone, non potrebbero comunque trovare applicazione se non a mezzo di atti di spesa palesemente illegittimi; b) che, laddove sia rinvenuta attingendo a fondi o ad accantonamenti finalizzati a sovvenire possibili maggiori oneri, la copertura a posteriori, per essere effettiva, deve in ogni caso avvenire per mezzo di variazioni riguardanti categorie omogenee di entrata e di spesa, corredate da un'illustrazione che dia adeguato conto della complessiva neutralità della variazione di bilancio posta in essere. La Corte ha, peraltro, ritenuto violato l'obbligo di copertura finanziaria, così come declinato dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, che richiede al legislatore regionale di assicurare, alle spese a carattere obbligatorio e ripetitivo, immediata copertura per tutti e tre gli esercizi considerati dal bilancio di previsione pluriennale.

Con la sentenza n. **156/2021**, la Corte, censurando alcune norme della Regione siciliana, ne evidenzia un conflitto con il principio di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. poiché: a) utilizzerebbero parte dei contributi posti a carico del bilancio dello Stato per finalità diverse da quelle previste nella norma statale (spesa corrente anziché spesa di investimento); b) prevederebbero nuovi oneri, quantificati ma non coperti, per interessi a carico del bilancio regionale derivanti dalle operazioni finanziarie connesse all'anticipazione temporale delle risorse statali da destinare ai Consorzi e alle Città metropolitane regionali.

In tema di oneri per le Regioni derivanti da norme statali, si cita la sentenza n. **168/2021**, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di venticinque unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anziché un «massimo».

Con tre sentenze (n. **247**, n. **235**, n. **215 del 2021**), la Corte costituzionale ha confermato l'orientamento circa la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale.

Con la sentenza n. **145/2021**, la Corte ha riconosciuto alle norme statali sul concorso degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa la natura di principi di coordinamento della finanza pubblica, sull'assunto che «[n]on è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi [...] vincoli alle politiche di bilancio» (sentenza n. 36/2004), anche se questi si traducono, inevitabilmente, in «limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 218/2015). In particolare, la Corte ha affermato che i principi fondamentali (di coordinamento della finanza pubblica) di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78- per il carattere finalistico della materia in cui si inseriscono, la quale esige che gli obiettivi previsti siano effettivamente raggiunti in tutto il territorio nazionale (*ex multis*, sentenze n. 44/2021, n. 78/2020 e n. 77/2019), nonché per il fatto di fissare un "tetto" alla spesa, necessariamente vincolante in modo altrettanto uniforme - assumono carattere autoapplicativo, non essendo ammissibile un'attuazione parcellizzata degli stessi (*ex plurimis*, sentenze n. 130/2020, n. 67 e n. 7/2016, n. 44/2014 e n. 173/2012).

Con la sentenza n. **167/2021**, la Corte ha risolto nel senso dell'infondatezza una questione di legittimità costituzionale di una norma regionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in base alla quale veniva consentito, per il 2020, di destinare l'avanzo disponibile alla copertura finanziaria delle minori entrate dovute alle deliberazioni comunali di riduzione ed esenzione di TARI, TOSAP e COSAP. Nell'occasione, la Corte, ritenendo la questione sussumibile nell'ambito materiale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, ha evidenziato che l'avanzo "libero" «non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Anzi, l'avanzo di amministrazione "libero" delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato» (sentenza n. 138 del 2019).

Con la sentenza n. **215/2021**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 nella parte in cui dispone che «Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78», con ciò violando i limiti di spesa - qualificati come principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) - previsti dal parametro interposto di cui alla richiamata disposizione statale. Per effetto di tale modifica normativa, il legislatore abruzzese ha indebitamente ampliato il plafond di spesa

preso a riferimento per il calcolo dell'obiettivo finanziario, considerando nel conteggio della spesa per il personale a tempo determinato del 2009 anche quella relativa ai gruppi consiliari. Contemporaneamente, per effetto della disposizione censurata, in fase di redazione del bilancio tale voce viene scomputata dall'ammontare complessivo della spesa per il personale, così incrementando illegittimamente la relativa capacità di spesa a disposizione dell'amministrazione regionale, non erosa dalla componente afferente ai gruppi consiliari.

Con la sentenza n. **226/2021**, la Corte ha riaffermato che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (*ex plurimis*, sentenza n. 26/2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. In particolare, tra le disposizioni direttamente attuative del precetto costituzionale è da annoverare, in primo luogo, l'art. 19 della l. n. 196/2009, in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria («per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita»: così la sentenza n. 147/2018), con rinvio, quanto alle modalità di copertura, all'art. 17 della medesima legge di contabilità; la Corte ha, altresì, richiamato le disposizioni – ulteriormente specificative dell'art. 81, terzo comma, Cost. – contenute nel d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, nell'art. 38, comma 1, a mente del quale «[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime [...]»; solamente nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

Con la sentenza n. **235/2021**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., sotto i profili della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale, sono fondate. In particolare, è costituzionalmente illegittima l'iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati.

Con la sentenza n. **246/2021**, la Corte ha ritenuto la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, promosse nei confronti di talune disposizioni regionali, nella parte in cui

dispongono il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto rinveniente dall'esercizio 2018 in più esercizi e più precisamente fino a quello 2024. Sul punto, la norma interposta non consente di superare la durata della programmazione triennale, ritenuta congrua per il ripristino dell'equilibrio dell'ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario. Il che non appare arbitrario dato il determinante rilievo che il "fattore tempo" assume per l'effettività delle regole di corretta gestione finanziaria.

Con la sentenza n. **247/2021**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme regionali, nella parte in cui si prevede che la quota aggiuntiva di spesa di personale, connessa alla mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.4. Il quadro normativo di riferimento per la copertura finanziaria delle leggi regionali

1.4.1. Attività istruttoria

Ai fini della redazione della presente relazione, il Magistrato istruttore, con nota n. 1723 del 22 marzo 2022, ha richiesto alla Regione, oltre alla documentazione a supporto dell'approvazione delle leggi regionali del 2021 (relazioni tecniche e relazioni illustrative), chiarimenti in merito alla riscontrata assenza di quantificazione degli oneri e/o dei mezzi di copertura, con riferimento alle leggi di seguito riportate.

Con nota, acquisita al protocollo n. 2665 del 9 maggio 2022 e relativi allegati, la Regione ha fornito la documentazione e i chiarimenti richiesti.

Legge regionale 30 marzo 2021, n. 5: articolo 4, co. 2: mancata quantificazione degli oneri relativi ai percorsi formativi e di aggiornamento per il personale dedicato alle persone con disabilità grave non collaboranti. In proposito, la Regione ha trasmesso la RT, da cui emerge che le risorse sopra emarginate riguardano il fondo sanitario indistinto e sono ricomprese nel Piano di rientro adottato con la d.c.a. n. 81/2020, "*senza alcun aggravio per il bilancio regionale*". L'attuale formulazione della disposizione, infine, risulta frutto di un emendamento.

Legge regionale 10 giugno 2021, n. 7, articolo 21, co. 1, lett. d), n. 3: mancata quantificazione degli oneri relativi agli interventi concernenti il microcredito per le donne in situazioni di disagio sociale. La Regione ha rappresentato che agli interventi in parola possono concorrere vari strumenti, tra cui le entrate oggetto di istruttoria che "*possono differire*

annualmente, a norma di legge, sulla base di donazioni, di lasciti o di altri versamenti. Nella relazione tecnica è stata fornita l'indicazione dell'importo puntuale riferito all'ultimo versamento effettuato a valere sull'entrata indicata'.

Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14:

- articolo 39: mancata quantificazione degli oneri relativi alla promozione dell'istituzione della figura del *security manager* in seno alle infrastrutture ospedaliere regionali pubbliche e private (norma poi abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2022 dall'articolo 4, co. 1, lett. b), l.r. n. 30 dicembre 2021, n. 20). La Regione ha specificato che, nel breve periodo di vigenza (agosto-dicembre), la norma *"non ha mai avuto attuazione"*.
- articolo 54: mancata quantificazione degli oneri relativi alla promozione dell'adozione di procedure semplificate volte a garantire un'assegnazione tempestiva ed effettiva dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea. La Regione ha comunicato che *"L'articolo in esame ha carattere ordinamentale e organizzatorio, in quanto reca disposizioni dirette a fornire mere indicazioni programmatiche per l'implementazione di procedure amministrative semplificate relative all'assegnazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Peraltro, come specificato dalla stessa disposizione legislativa in esame, la relativa attuazione è condizionata alla verifica di compatibilità che, di volta in volta, deve essere effettuata rispetto alla normativa europea"*.
- articolo 56: mancata quantificazione degli oneri relativi alla promozione e sostegno dei progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzati dagli organismi di ricerca, dalle imprese e dalle loro aggregazioni. La Regione ha chiarito che trattasi di norma che non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
- articolo 85: mancata quantificazione degli oneri relativi al sostegno per le funzioni di individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Sul punto, in sede istruttoria è emerso che *"Tale disposizione ha una valenza meramente programmatica dal momento che fa riferimento alle risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma operativo FESR, OP2 - Un'Europa più verde, la cui declinazione era ancora in corso di definizione al momento dell'entrata in vigore della legge"*

regionale in esame. Ad ogni modo, si precisa che la disposizione non implica l'impiego di risorse finanziarie regionali".

- articolo 88: mancata quantificazione degli oneri relativi alla chiusura dell'impianto di discarica per rifiuti di Roccasecca e di Albano Laziale, subordinata all'adozione di un Piano per la definizione della relativa procedura. Anche in questo caso, la Regione, in sede istruttoria, ha chiarito che trattasi di disposizione a carattere ordinamentale e, pertanto, non onerosa per il bilancio regionale.
- articolo 98: mancata quantificazione degli oneri relativi alla struttura amministrativa di supporto del Collegio dei revisori dei conti con sede a Roma presso la sede del Consiglio regionale. La Regione ha precisato che non risultano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, atteso che *"tale struttura, che era già stata istituita prima dell'entrata in vigore della succitata disposizione, si avvale di personale in servizio presso il Consiglio regionale e, quindi, il relativo funzionamento grava sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale"*.
- articolo 103, co. 2: mancata quantificazione degli oneri relativi al conferimento a Roma Capitale delle funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi di trasporto a seguito del trasferimento della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria Roma-Giardinetti, con particolare riguardo allo stato di attuazione dell'accordo di programma, con il quale la Regione e Roma capitale definiscono le modalità di finanziamento delle funzioni amministrative conferite. La Regione ha chiarito che trattasi di disposizione che non prevede nuovi oneri a carico del bilancio regionale, come emerge dalla RT versata in atti, in cui, con riferimento alla previsione in esame (art. 32 dell'originario progetto di legge), si comunica l'invarianza finanziaria.

Legge regionale 30 novembre 2021, n. 17, articolo 14, co. 1: mancata quantificazione degli oneri relativi alla istituzione dell'Azienda Lazio.0 ad esclusione di quelli relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell'Azienda stessa, quantificati nel successivo comma 2. Sul punto, la Regione ha fatto presente che *"La quantificazione puntuale degli oneri relativi alla istituzione dell'Azienda Lazio.0 è stata effettuata nella relazione tecnica alla proposta di legge adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 87/2019 (PL n. 115/2019) e successi aggiornamenti. Si precisa, comunque, che a tale riguardo è previsto esclusivamente l'impiego di risorse vincolate"*. Nella RT, difatti, si legge che non vi sono aggravii per la finanza

regionale, con riferimento agli oneri diversi da quelli relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica.

Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 – legge di stabilità regionale 2022:

- articolo 3: mancata quantificazione degli oneri relativi alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione delle aziende sanitarie, attesa la proroga dei termini posti dall'articolo 3 della l.r. n. 28/2019. In proposito, la Regione ha trasmesso la relazione tecnica alla proposta di legge adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 891/2021 (PL n. 320/2021), nella quale sono riportati il valore aggiornato dei fondi di dotazione negativi e i mezzi di copertura. In particolare, *“Tali modifiche recepiscono gli effetti positivi, in termini finanziari, delle attività poste in essere dal Soggetto attuatore nominato con d.c.a. n. 405 del 3 ottobre 2019 in attuazione del decreto del Commissario ad Acta 23 luglio 2019, n. 297, grazie alle quali il valore aggiornato dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, iscritti nei bilanci consuntivi 2020, in corso di approvazione, è pari a complessivi euro -796.753.014,24 (era -936.337.141 al 31.12.2019), con una riduzione rispetto al 31.12.2019 di circa euro 140 milioni circa. In virtù di ciò, ed in considerazione del proseguire dello stato di emergenza pandemico, nel bilancio regionale 2022-2024 è stata preventivata una rimodulazione dello stanziamento del capitolo di spesa U0000H13931, stabilito in euro 45.000.000,00 per l'anno 2022 ed in euro 91.091.000,00 a decorrere dall'anno 2023 e fino alla concorrenza dell'importo definitivamente accertato a seguito delle richiamate attività previste dal d.c.a. 297/2019”*.
- articolo 8, co. 6: mancata indicazione dei mezzi di copertura degli oneri (quantificati) della istituita voce di spesa denominata: *“Spese per il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative tra imprese commerciali”*, parte corrente. Articolo 8, co. 9: mancata indicazione dei mezzi di copertura degli oneri (quantificati) della istituita voce di spesa denominata: *“Trasferimenti alle province per le funzioni amministrative delegate in materia di demanio idrico, pertinenze idrauliche, aree fluviali delle aste secondarie”*, parte corrente. In proposito, la Regione ha chiarito che gli oneri recati dalle disposizioni in esame trovano copertura nel corrispondente stanziamento disposto dalla legge di bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Ciò premesso, ha rappresentato *“l'intendimento della scrivente Amministrazione di dare espressa evidenza normativa alle fonti di copertura degli oneri recati da previsioni inserite nelle successive leggi di stabilità regionale”*.

- articolo 9, co. 2: mancata quantificazione degli oneri per il potenziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. La RT, trasmessa in sede istruttoria, riporta la quantificazione degli oneri.
- articolo 10: mancata quantificazione degli oneri relativi agli interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione. La Regione ha chiarito che *“trattasi di disposizioni a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, senza oneri a carico del bilancio regionale”*.
- articolo 13, co. 12 e co. 13: mancata quantificazione degli oneri relativi alla proroga al 30 giugno 2022 del termine fissato dal comma 130 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni per la trasformazione delle comunità montane e successive modifiche. In proposito, la Regione ha chiarito che *“La disposizione è frutto di un emendamento approvato nel corso dei lavori consiliari e prevede la proroga di sei mesi del termine fissato dal comma 130 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, per l'estinzione delle Comunità montane. Dal punto di vista finanziario, gli oneri recati dalla disposizione attengono alle indennità da corrispondere ai Commissari straordinari per la liquidazione delle comunità montane, il cui ammontare, pari ad euro 210.599,04, si desume in rapporto proporzionale alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'esercizio precedente. La copertura di tali oneri è ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3, commi da 126 a 136, della l.r. 17/2016 e successive modifiche di cui al programma 07 della missione 09, titolo 1 (capitolo di spesa U0000R47903) e che, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. n. 20/2021 (legge regionale di stabilità 2022), ammonta a complessivi euro 7,3 milioni per l'anno 2022”*.
- articolo 13, co. 27: mancata quantificazione degli oneri relativi al Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale, istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di polizia locale. La Regione ha precisato che *“la modifica operata con la stabilità 2022 grava sull'autorizzazione di spesa già prevista per la l.r. n. 1/2005, come definita dalla legge di stabilità, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale”*.

In definitiva, a valle dell'istruttoria svolta, sono emerse alcune carenze in merito alla indicazione della quantificazione degli oneri e, in taluni casi, dei mezzi di copertura, con particolare riferimento a disposizioni approvate a seguito di emendamenti in sede di esame

consiliare, privi talvolta delle necessarie valutazioni tecniche in termini di quantificazione degli oneri e dei mezzi di copertura.

In proposito, pur rilevando un miglioramento generale rispetto alle passate annualità, si ribadisce quanto già osservato nella relazione dello scorso anno (deliberazione della Sezione n. 69/2021/RQ), in merito alla necessità che, ai sensi dell'art. 40 della l.r. 11 agosto 2020, n. 11, la commissione consiliare competente faccia ricorso, quanto più possibile, alla "facoltà" di richiedere la relazione tecnica alla Giunta regionale, al fine non solo di rafforzare le sinergie tra l'organo esecutivo e quello legislativo, ma anche di accompagnare le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare con documentazione tecnica precisa e idonea a comprovare la corretta determinazione e quantificazione degli oneri finanziari. Nelle conclusioni della deliberazione citata, difatti, la Sezione rilevava che *"A valle della recente approvazione della nuova legge di contabilità regionale (n. 11/2020), sarà dirimente rafforzare la collaborazione tra gli uffici tecnici della Giunta e del Consiglio, affinché anche le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare siano sempre opportunamente corredati da relazioni tecniche puntuali e dettagliate. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 11/2020, difatti, si prevede che la commissione consiliare competente in materia di bilancio "può" richiedere alla Giunta la relazione tecnica su tutte le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare. È auspicabile, sul punto, che tale possibilità si traduca in un modus operandi più strutturato, a favore di una sempre maggiore completezza e trasparenza di tutti gli atti propedeutici all'approvazione di leggi regionali"*.

Ancora, il Collegio evidenzia come è risultata, in taluni casi, assente la previsione della clausola di neutralità finanziaria o di non onerosità, della quale devono essere sempre corredate le leggi di spesa (art. 41, comma 6, l.r. n. 11/2020).

Inoltre, si osserva come, con riguardo alla copertura degli oneri relativi alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione delle aziende sanitarie, vi sia un rischio di aleatorietà, anche alla luce di quanto rilevato in sede di controllo finanziario sugli enti sanitari regionali (vd., *inter alia*, deliberazione n. 34/2022/PRSS). Si rinvia, sul punto, ogni valutazione da parte del Collegio in occasione dei controlli che saranno svolti sugli enti sanitari e nell'ambito del prossimo giudizio di parificazione del rendiconto regionale.

Da ultimo, si ribadisce: la necessità che il ricorso a forme di co-finanziamento con fondi europei sia il più dettagliato possibile e vincolato nel bilancio, onde evitare di fare

affidamento su risorse che potrebbero potenzialmente non essere, in concreto, utilizzabili e/o disponibili; che il rinvio a coperture su stanziamenti di bilancio richiede, sempre, una specifica dei motivi della sussistenza di margini disponibili, onde scongiurare il rischio della necessità di futuri stanziamenti in bilancio.

Nella indicata nota istruttoria n. 1723/2022, sono stati chiesti, altresì, chiarimenti sulle seguenti misure:

- lo stato dell'arte e la sostenibilità del procedimento descritto dall'articolo 28 della l.r. n. 14/2021 che, nel modificare l'articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione", prevede un finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, pari ad euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2021, a valere sulle risorse in entrata nell'ambito della tipologia 500 "rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "entrate extratributarie", previa costituzione dell'Azienda ospedaliera-universitaria "Policlinico Tor Vergata", e previa sottoscrizione di un protocollo di intesa comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

In proposito, la Regione ha fatto presente che l'operazione in parola consente di addivenire alla revisione contabile ed estinzione delle partite debitorie e creditorie in essere tra Fondazione PTV, Università Tor Vergata e Regione Lazio "rendendo di fatto insussistente il debito iscritto dalla Fondazione PTV nei confronti dell'Università e liberando, conseguentemente, tutta la provvista finanziaria costituita negli anni dalla Regione Lazio mediante la copertura dei disavanzi di esercizio maturati dalla Fondazione PTV, cui i suddetti oneri hanno contribuito. Tale provvista, rilevandosi conseguentemente non più necessaria dovrà essere restituita dalla Fondazione PTV alla Regione Lazio, che provvederà a contabilizzarla a recupero delle coperture finanziarie dei disavanzi sanitari della Fondazione PTV (capitolo E0000331579 "Recupero da eccedenze di copertura da disavanzi sanitari"), operate annualmente dalla Regione stessa dal 2007 al 2021, utilizzandone una parte per il finanziamento degli oneri imputati al nuovo capitolo di spesa istituito nel programma 07, della missione 13 (capitolo di spesa U0000H13935) e pari ad euro 15.000.000,00, finanziato quindi da risorse della Regione. Il suddetto finanziamento, riconosciuto a fondo perduto a valere sulle economie conseguite, è stato pertanto determinato quale quota di partecipazione del Bilancio Regionale all'intervento normativo previsto dalla legge nazionale". La normativa nazionale richiamata dalla Regione

è prevista dall'art. 25, comma 4-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), a norma del quale *“In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi”*.

Con riguardo al protocollo d'intesa, la Regione ha, in un primo momento, riferito che in data 4 marzo 2022 è stata consegnata al Rettore dell'Università una bozza di protocollo. Con successiva nota del 14 luglio 2022 (prot. Cdc n. 3826), la Regione ha trasmesso agli atti della Sezione il protocollo d'intesa sottoscritto formalmente tra le parti in data 31 maggio 2022.

- lo stato di attuazione e la sostenibilità dell'operazione descritta dall'articolo 109 della l.r. n. 14/2021 che, al fine di consentire ad Astral S.p.A. di realizzare una sede istituzionale su un immobile di sua proprietà, prevede un finanziamento mediante la contrazione di un mutuo fino ad un importo massimo pari a euro 40.000.000,00, a valere sulle risorse finanziate nell'ambito della tipologia 300 *“accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine”* del titolo 6 *“accensione di prestiti”*.

Sul punto, la Regione ha riferito che *“Allo stato attuale la disposizione in questione non è stata ancora attuata e, pertanto, non possono essere forniti ulteriori elementi utili ai fini dell'esame istruttorio. Per quanto concerne le “valutazioni effettuate circa la sua sostenibilità, alla luce dell'indebitamento complessivo della Regione”, si sta valutando la possibilità di modificare, in un primo provvedimento legislativo utile, la norma prevedendo un finanziamento soci a valere sulle risorse del bilancio regionale, eliminando la contrazione del mutuo da parte della Regione. Quanto alle “misure da adottare in caso di un eventuale inadempimento da parte*

della società” si rappresenta che la Regione a fronte dei numerosi impegni regionali nei confronti di ASTRAL, per i quali occorre procedere alla relativa liquidazione e pagamento, può attivare l’istituto della compensazione ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 8/2010”.

- l’adozione della legge regionale (adempimento, ai sensi dell’articolo 2, co. 2 della l.r. n. 20/2021 da espletarsi entro il termine del 31 marzo 2022), con la quale, in coerenza con la legislazione statale recante la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’esclusione delle persone fisiche dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si intende ridurre la pressione fiscale nonché favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale e il rilancio della competitività delle imprese sui mercati esteri. In caso positivo, è stato chiesto, altresì, di riferire in merito alla copertura della spesa, già prevista per euro 130.000.000,00, chiarendo, in particolare, se vi siano, o meno, nuovi oneri e la previsione delle relative coperture.

In proposito, la Regione ha comunicato che è stata attuazione alle previsioni dell’articolo 2, comma 2, della l.r. n. 20/2021 con la l.r. 29 marzo 2022, n. 7. In particolare, la dotazione finanziaria del “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale” di cui all’articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche, è stabilita in complessivi euro 297.376.000,00, per l’anno 2022, di cui euro 283.050.000,00 in riferimento alle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 14.326.000,00 in riferimento alle disposizioni in materia di IRAP. Come si ricorderà, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 20/2021 (Legge di stabilità regionale 2022), lo stanziamento del fondo predetto era pari ad euro 130 milioni, per l’anno 2022, per poi essere completamente azzerato nell’ambito della l.r. n. 5/2022, per la copertura del disavanzo formatosi nel 2020 a seguito della Decisione di parifica della Corte dei conti sul rendiconto 2020”. Pertanto, con la l.r. n. 7/2022 è stata disposta la reintegrazione del fondo per la riduzione della pressione fiscale, attraverso risorse derivanti dal gettito di cui alla massimizzazione delle aliquote IRAP e addizionale IRPEF (euro 236.825.621,41), da variazioni di bilancio (euro 35.474.378,59) e dalle maggiori entrate derivanti dal gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF, come stimate dal MEF (euro 25.076.000,00).

- lo stato dell’arte e la sostenibilità dell’operazione descritta dall’articolo 12 della l.r. n. 20/2021 che, in sede di sottoscrizione degli atti necessari al passaggio dei rami d’azienda

(a seguito del subentro ad Atac S.p.A. della società regionale Cotral S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto e della società regionale Astral S.p.A. per la gestione delle infrastrutture), prevede la concessione di un prestito dalla Regione alle società regionali Cotral S.p.A. e Astral S.p.A., per un massimo di euro 43.000.000,00, e se tale prestito sia stato “aggiornato” (come prevede il dettato normativo) e, nel caso, se sia stato dato ad esso idonea copertura e con quali mezzi.

Sul punto, la Regione ha riferito che *“Per quanto concerne lo stato dell’arte della procedura in argomento si rappresenta che il 20 dicembre 2021 è stato sottoscritto l’accordo preliminare alla cessione dei rami d’azienda, tra ATAC, COTRAL e ASTRAL, con l’intervento della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, in cui sono state indicate modalità e condizioni dell’operazione di subentro da recepirsi negli atti notarili di cessione. In particolare, il valore provvisorio dei due rami oggetto di cessione è stato fissato rispettivamente in euro 39.946.047, per il ramo “Servizi” (COTRAL, indicato nel PEF allegato alla DGR n. 49/2022 anche all’interno della RdA), ed in euro 2.269.823, per il ramo “Infrastrutture” (ASTRAL indicato nel pef allegato alla DGR 50/2022 nella voce SP Debiti a lungo termine), in coerenza con gli esiti della financial due diligence commissionata dalle due Aziende regionali. Tale corrispettivo, calcolato sui valori contabili al 31/12/2020, dovrà essere rideterminato al fine di consentire l’aggiornamento con i valori al 30/6/2022 desumibili da apposita situazione patrimoniale di cessione. Si specifica che tale aggiornamento potrà influire esclusivamente a ribasso sul prezzo di cessione e non in aumento atteso che l’importo massimo stanziato dalla Regione è pari a 43 milioni. Si rappresenta, infine, che l’operazione in questione non ha riflessi sull’indebitamento complessivo della Regione. Per quel che concerne la copertura finanziaria, come rappresentato nella relazione tecnica alla PL n. 320/2021 (Allegato n. 20B), si segnala che l’operazione grava su un nuovo capitolo appositamente istituito nel bilancio regionale (U0000D44140, missione 10, programma 01, titolo 3), il cui stanziamento, inizialmente pari ad euro 43 mln per l’anno 2022, a seguito delle variazioni di bilancio stabilite dalla l.r. n. 7/2022, è stato in rimodulato in euro 31.898.509,00, per l’anno 2022, in euro 3.719.805,00, per l’anno 2023 ed in euro 6.597.556,00, per l’anno 2024”.*

In conclusione, con riferimento alle operazioni sopra emarginate, la Regione ha fornito i chiarimenti richiesti, producendo idonea documentazione a supporto.

Quanto all’operazione che riguarda l’Università Tor Vergata, rinviando ogni valutazione della Sezione in occasione della prossima parificazione del rendiconto regionale e dei

controlli sugli enti sanitari, la Regione ha concluso il protocollo d'intesa con l'Università il 31 maggio 2022, in linea con le tempistiche di legge per poter ricevere il contributo statale. In merito all'operazione relativa ad Astral S.p.A., nel prendere atto che la disposizione in esame non risulta, allo stato degli atti, attuata, la Sezione si riserva ogni sua futura valutazione nelle opportune sedi, sia in ordine all'attuale previsione normativa, sia in ordine al possibile finanziamento soci a valere sulle risorse del bilancio regionale *"in un primo provvedimento legislativo utile"*, in luogo del ricorso all'indebitamento.

Infine, con riferimento al prestito concesso dalla Regione a Cotral S.p.A. e Astral S.p.A., nel prendere atto della *ratio* sottesa alla relativa quantificazione e del fatto che tale operazione non ha riflessi sull'indebitamento complessivo della Regione, si raccomanda, *pro futuro*, di specificare, nel testo di legge, che eventuali aggiornamenti di importi ivi previsti siano solo a ribasso, onde scongiurare possibili *"rialzi"* privi di idonea copertura. Sarebbe, invero, opportuno un chiarimento a riguardo, già nell'attuale testo normativo.

Nel caso di specie, la Regione ha espressamente chiarito, in sede istruttoria, che la dicitura prevista dal comma 2, dell'art. 12 della l.r. n. 20/2021 (*"...la Regione concede un prestito alle società regionali Cotral S.p.A. e Astral S.p.A. per un importo massimo pari ad euro 43.000.000,00 da aggiornare in sede di sottoscrizione degli atti necessari al passaggio del ramo d'azienda..."*) implica un aggiornamento che potrà influire esclusivamente a ribasso sul prezzo di cessione e non in aumento, atteso che l'importo massimo stanziato dalla Regione è pari a 43 milioni. Da ultimo, in merito alla legge n. 7/2022 (oggetto di prossima verifica nell'ambito della legislazione di spesa del 2022), la Sezione attenziona alla Regione un rischio di aleatorietà delle coperture, ove collegate al gettito derivante da future *"manovre regionali"*.

1.4.2. Ulteriori elementi emersi in sede istruttoria

La Regione, con la relazione trasmessa in data 9 maggio 2022 (acquisita in pari data al n. 2665), oltre ad aver fornito i chiarimenti sopra indicati, ha relazionato in merito allo stato dell'arte dell'attuazione delle previsioni della l.r. n. 11/2020 in tema di clausole di valutazione degli effetti finanziari delle leggi regionali (art. 42), evidenziando che *"Alla data di redazione della presente Relazione, sono in corso di recepimento le relazioni redatte dalle strutture regionali in riferimento alle leggi di spesa di propria competenza (la prima legge regionale sottoposta alla disciplina in oggetto è la l.r. n. 20/2020), tenuto conto che prima della pausa estiva e con*

successiva cadenza entro la fine dell'esercizio in corso, la Direzione bilancio effettuerà un'unica trasmissione alla Commissione competente in materia di bilancio".

Ciò posto, nel valutare positivamente quanto comunicato in merito alle previsioni in parola, la Sezione si riserva di effettuare in futuro una verifica relativa alla predetta attuazione, alla luce delle prime evidenze regionali che saranno prossimamente disponibili.

In ordine alla quantificazione degli oneri finanziari recati dalle proposte di legge di iniziativa consiliare, alla luce delle criticità già evidenziate dalla Sezione nelle passate relazioni e, talvolta, riscontrate anche nella legislazione di spesa 2021 come sopra anticipato, la Regione ha fatto presente che *"è stato tracciato un percorso finalizzato a garantire l'esame e la verifica dei profili finanziari delle PL medesime. In particolare, è stato previsto che l'Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" del "Servizio Amministrativo" del Consiglio regionale è l'ufficio preposto alla valutazione preliminare degli eventuali e potenziali oneri derivanti dalle norme contenute nelle PL di iniziativa consiliare. Tale esame preliminare, similmente alle informazioni fornite dalla struttura regionale competente nel caso delle PL di iniziativa della Giunta regionale, consente di avere un quadro più preciso della spesa da sostenersi, a seguito del quale, effettuate le necessarie verifiche da parte della Direzione "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio", in raccordo con la struttura regionale competente alla realizzazione degli interventi contenuti nella PL, è possibile pervenire alla corrispondente copertura finanziaria, in considerazione dei principi della prudenza, coerenza e non arbitrarietà della spesa medesima. Il suddetto esame preliminare è effettuato anche nel caso delle PL che non rechino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale (finanziariamente neutre), ovvero nel caso di norme esclusivamente ordinamentali e organizzative (finanziariamente nulle), consentendo, con adeguata fondatezza, l'eventuale inserimento delle corrispondenti clausole. Risulta determinante, quindi, il ruolo dell'ufficio del Consiglio regionale nella valutazione di primo impatto finanziario delle norme contenute nelle PL di iniziative consiliare, valutazione contenuta nella «Relazione sugli effetti finanziari a cura del "Servizio Amministrativo - Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"» (figura n. 1), da trasmettere alla Direzione bilancio prima dell'esame della PL da parte della Commissione consiliare competente in materia di bilancio. In conclusione, si ritiene che il percorso individuato vada nella direzione della "strategica sinergia tra gli uffici tecnici della Giunta e quelli del Consiglio regionale" più volte evidenziata dalla Corte, fermo restando la necessità di una migliore, costante e continuativa collaborazione tra gli uffici interessati".*

La Regione, inoltre, ha fatto presente che, per il 2021, per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, a fronte di n. 6 proposte di legge, si è verificata la legittimità del debito *ope legis*, secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 (per le sole ipotesi di sentenze esecutive) e, pertanto, *“al fine di evitare ulteriori oneri a carico della finanza regionale, derivanti dal ritardato adempimento delle sentenze esecutive ricognite nelle singole proposte di legge, con successivi atti amministrativi sono state effettuate le variazioni di bilancio dirette ad assicurare le risorse finanziarie utili all'avvio dei procedimenti di spesa per il pagamento delle posizioni debitorie riconosciute”*. Agli atti, risultano allegate le RI e le RT, con indicazione della procedura da adottare, che ha *“come scopo primario quello di assicurare una costante attività di monitoraggio atta a decongestionare la materia del contenzioso, intercettando, sin dal primo momento di sua genesi, tutto ciò che determinerebbe ulteriori costi a carico dell'Ente, in ossequio a quanto raccomandato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti in occasione dell'istruttoria per la parifica del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019”*.

In proposito, pur rilevando la conformità alla legge del riconoscimento *ope legis* (per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive) decorsi trenta giorni dal ricevimento della proposta, si invita la Regione ad attivarsi affinché, in futuro, sia adottato l'*iter* ordinario per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, dunque attraverso una espressa pronuncia da parte dell'Organo deputato. In tal modo, si garantisce una maggiore trasparenza alle procedure in esame e, soprattutto, maggiore contezza da parte del Consiglio regionale in merito alle criticità collegate al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Dall'esame della documentazione versata in atti, l'importo complessivo dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive risulta rilevante (proposta di legge n. 278: euro 5.104.725,70; proposta di legge n. 287: euro 4.138.560,26; proposta di legge n. 296: euro 1.841.142,17; proposta di legge n. 305: euro 5.915.590,41; proposta di legge n. 316: euro 5.229.532,36; proposta di legge n. 322: euro 9.301.427,73) e, come tale, appare ancor più necessario un effettivo coinvolgimento del Consiglio regionale.

Da ultimo, la Regione ha fornito un aggiornamento sull'attuazione degli artt. 55 e 45 della l.r. n. 11/2020, relativamente all'adozione dei regolamenti di contabilità di Giunta e Consiglio.

In proposito, per quanto riguarda la Giunta, stanno provvedendo gli uffici competenti e, con atto di organizzazione n. G07603/2021, è stato costituito un gruppo di lavoro. Dalla

deliberazione n. 69/2021/RQ, con riferimento all'istruttoria svolta per la legislazione di spesa 2020, emerge che la presentazione del regolamento in Giunta regionale era stimata per il mese di settembre 2021, tenuto conto che era in corso di definizione la composizione di un gruppo di lavoro. Si auspica, pertanto, la prossima definizione dei lavori del gruppo, per finalizzare la definitiva approvazione del regolamento.

Per quanto attiene, invece, il Consiglio regionale, il relativo regolamento è stato adottato con delibera consiliare n. 17 del 6 ottobre 2021, trasmessa agli atti della Sezione. Nella relazione regionale del 9 maggio 2022, in particolare, si evidenzia *“in base all'articolo 24 dello Statuto, che il Consiglio gode di piena autonomia amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale e, nell'ambito del bilancio della Regione, dispone di un bilancio autonomo, adottando il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal d.lgs. 118/2011”*.

Sul punto, la Sezione ribadisce quanto già affermato nella deliberazione n. 69/2021/RQ e cioè che *“fermo restando l'autonomia contabile e organizzativa del Consiglio regionale, la Sezione rimarca, per ogni conseguente valutazione da parte dell'Amministrazione, il principio di unità giuridica e finanziaria del bilancio regionale e delle regole contabili allo stesso sottostanti, in attuazione dell'art. 81 Cost. e di quanto stabilito, a livello di normativa primaria, dal d.lgs. n. 118/2011”*.

Giova evidenziare, a tale riguardo, che l'art. 29, comma 3, del regolamento del Consiglio prevede che *“Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono nel rendiconto consolidato della Regione”* e che l'art. 44 della legge regionale n. 11/2020 prevede che *“Nell'ambito del bilancio della Regione, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal d.lgs. 118/2011”*.

Si rammenta, infine, che recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 215/2021, sopra già menzionata) ha stabilito che, in merito ai limiti della spesa di personale e con riferimento ai gruppi consiliari, *“assoggettare anche la spesa del personale della Giunta e del Consiglio regionale ai nuovi valori soglia [...] risulta conforme alla testuale applicazione del richiamato principio”* (sentenza n. 171 del 2021) volto al contenimento della spesa per il personale, la quale costituisce *«non già una minuta voce di dettaglio»* nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma *«un importante aggregato della spesa di parte corrente»* (sentenza n. 146 del 2019). Quanto ai riflessi della natura

dei gruppi consiliari sulle spese da essi sostenute, questa Corte ha ribadito l'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica poiché «la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica [...]. Ed invero, [la] disposizione di legge statale, ben lungi dall'interferire con le determinazioni della Regione sulla scelta dei suoi collaboratori – che potrà avvenire nel pieno rispetto della sua autonomia organizzativa, ancorché all'interno dei limiti di spesa stabiliti – pone validamente un limite ad un particolare aggregato di spesa, qual è quello relativo al comparto per il personale, cui vanno soggette tutte le pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 130 del 2013)... L'esclusione delle spese sostenute per i gruppi consiliari dal limite di finanza pubblica stabilito dallo Stato, violando un parametro di competenza, incide sulla corretta copertura delle stesse, copertura che è assicurata dall'individuazione della ragione giuridica sottesa al loro impiego (da ultimo, sentenza n. 80 del 2021). In proposito, questa Corte ha ribadito che nei bilanci pubblici «le espressioni numeriche devono essere corredate da una stima attendibile, assicurata dalla coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione» (ex multis, sentenze n. 4 del 2020 e 227 del 2019), poiché, «diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (sentenza n. 197 del 2019).”.

Sezione II

Le leggi della Regione Lazio approvate nel corso del 2021

1. I mezzi di copertura

Dall'analisi delle leggi approvate nel corso del 2021, emerge, in linea di continuità con le annualità precedenti, il ricorso ad accantonamenti iscritti nei fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale), alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, nonché a disponibilità di bilancio.

Come per il 2019 e il 2020 si registra, in talune leggi, il ricorso a forme di copertura derivanti dal finanziamento con risorse europee, come sarà meglio evidenziato nell'ambito dell'analisi delle singole leggi.

1.1 Accantonamenti iscritti nei fondi speciali

Nelle disposizioni delle leggi regionali, che si riportano nella tabella che segue, si fa ricorso agli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per la copertura dei nuovi o maggiori oneri relativi alle spese correnti o alle spese in conto capitale, come consentito dall'articolo 41, comma 2, lett. a) della l.r. n. 11/2020.

Leggi		Capitolo T27501 (Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi relativi alle spese correnti) Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 3 (Altri fondi)		
n	art	2021	2022	2023
1	10, co. 1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	12, co. 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	12, co. 2	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5	4, co. 3	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	6, co. 1	414.000,00	414.000,00	414.000,00
7	21, co. 1, lett. a)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	21, co. 1, lett. c)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	21, co. 1, lett. f)	400.000,00	900.000,00	1.400.000,00
9	10, co. 1, lett. a)	235.000,00	700.000,00	700.000,00
9	10, co. 1, lett. b)	300.000,00	900.000,00	900.000,00
10	9, co. 1	300.000,00	500.000,00	500.000,00
11	10, co. 1		100.000,00	100.000,00
14	2, co. 1	50.000,00		
14	3, co. 4	25.000,00	50.000,00	50.000,00
14	5, co. 1	100.000,00		
14	6, co. 3	75.000,00		
14	9, co. 4, lett. b)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	10, co. 3		5.000,00	
14	15, co. 2	20.000,00		
14	17, co. 3	100.000,00		
14	18, co. 3		100.000,00	100.000,00
14	19, co. 2	50.000,00		
14	20, co. 3	50.000,00		
14	22, co. 1	100.000,00	150.000,00	150.000,00
14	42, co. 3	50.000,00	100.000,00	100.000,00
14	44, co. 3	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	46, co. 6	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	47, co. 1	1.000.000,00		
14	50, co. 8, lett. b)		1.005.000,00	1.000.000,00
14	51, co 3, lett. a)	250.000,00	500.000,00	
14	52, co. 5	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	53, co. 4	300.000,00	600.000,00	600.000,00
14	58, co 3, lett. a)	100.000,00	200.000,00	200.000,00
14	59, co. 2	700.000,00	700.000,00	700.000,00
14	62, co. 1	141.000,00	911.000,00	911.000,00
14	72, co. 2	5.000,00	10.000,00	10.000,00
14	86, co. 2	2.000.000,00	2.000.000,00	
14	90, co. 3	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	92, co. 1	3.500.000,00		
14	97, co. 2	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	104, co. 3	300.000,00	400.000,00	
14	105, co. 4	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	106, co. 4	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	107, co. 1	320.000,00		
14	110	900.000,00	900.000,00	900.000,00
16	14, co. 1	50.000,00	500.000,00	600.000,00
18	8, co. 1	70.000,00	270.000,00	470.000,00
18	8, co. 2	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale		13.410.000,00	13.420.000,00	11.310.000,00

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2021

Leggi		Capitolo T28501 (Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi relativi alle spese in conto capitale) Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 3 (Altri fondi)		
n	art	2021	2022	2023
1	10, co. 1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7	21, co. 1, lett. d)		200.000,00	200.000,00
7	21, co. 1, lett. e)	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	9, co. 1	300.000,00	700.000,00	700.000,00
11	10, co. 1		700.000,00	1.000.000,00
14	7, co. 3	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	9, co 4, lett. a)	50.000,00		
14	26, co. 2	50.000,00		
14	44, co. 3	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	46, co. 6	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	50, co. 8, lett. a)		5.000.000,00	
14	51, co. 3, lett. b)	250.000,00	500.000,00	
14	57, co. 3	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	58, co. 3, lett. b)	250.000,00	500.000,00	500.000,00
14	60, co. 2	4.250.000,00	3.000.000,00	
14	61, co. 1	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	74, co. 5, lett. b)	200.000,00	400.000,00	400.000,00
14	87, co. 3	50.000,00	100.000,00	
14	107, co. 1	110.000,00		
14	108, co. 2	400.000,00	500.000,00	500.000,00
16	14, co. 2		100.000,00	100.000,00
17	14, co. 2		500.000,00	500.000,00
18	8, co. 1		500.000,00	500.000,00
Totale		7.810.000,00	16.100.000,00	7.800.000,00

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2021

Il raffronto tra l'importo dei fondi stanziati nel bilancio di previsione e quello delle nuove spese coperte con il ricorso alle risorse dei fondi stessi, ricostruito in via istruttoria, ha consentito di valutare, allo stato degli atti, che i relativi stanziamenti si sono dimostrati sufficienti allo scopo.

Gli stanziamenti iniziali sui capitoli T27501 e T28502, come da legge di bilancio 2021-2023 sono stati incrementati dalla legge regionale di assestamento 11 agosto 2021, n. 13 e, relativamente al solo Fondo speciale per la copertura delle spese correnti, anche dall'articolo 7 della l.r. 26 maggio 2021, n. 6.

FONDO SPECIALE PER LA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI (missione 20, programma 03) T27501		
2021	2022	2023
18.897.400,00	24.290.000,00	24.110.000,00
FONDO SPECIALE PER LA COPERTURA DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (missione 20, programma 03) T28501		
2021	2022	2023
12.600.000,00	21.855.000,00	19.580.000,00

1.2. Utilizzo di risorse di natura europea (FSE, FESR e FEASR)

Anche nel 2021 il legislatore regionale ha previsto il ricorso alle risorse europee dei fondi strutturali di investimento europeo SIE 2021 - 2027 nello specifico FSE (Fondo sociale europeo), FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), quali misure che concorrono con altre tipologie (fondi speciali, le riduzioni delle precedenti autorizzazioni di spesa o le disponibilità di bilancio) alla copertura degli oneri finanziari.

concorso Fondi strutturali di investimento europeo (SIE 2021-2017)		
legge	articolo	Fondo
7	21, co. 1, lett. a), c), d), e) e f)	FESR e FSE
10	9	FESR
11	10	FESR e FEASR
14	47	FSE
14	52, 53, 58, 105 e 106	FESR
14	54	FESR e FSE
16	14, co. 3	FSE
18	8, co. 3	FESR e FSE

1.3. Clausole di invarianza finanziaria e nullità finanziaria, oneri non quantificati

Nel 2021, si rileva che alcune leggi (4, 8 e 15) non comportano oneri a carico del bilancio regionale (non onerosità finanziaria), mentre altre leggi (3, 5, 11, 12) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale (invarianza o neutralità finanziaria).

In tale seconda ipotesi, quasi tutte le leggi prevedono l'apposita clausola di neutralità finanziaria in una norma dedicata, mentre ciò non è stato riscontrato nelle ipotesi di nullità finanziaria. A tale ultimo riguardo, si precisa che le tre leggi regionali citate in ordine alla nullità finanziaria (4, 8 e 15) hanno ad oggetto, rispettivamente, la modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua acetosa e del Parco naturale regionale dell'Appennino "Monti Simbruini", nonché la riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Sul punto, pur prendendo atto della non onerosità finanziaria delle previsioni normative sopra menzionate, è sempre consigliabile procedere alla redazione di una disposizione recante apposita clausola di non onerosità.

Si è rilevato, talvolta, l'assenza di quantificazione e/o dei mezzi di copertura e tale circostanza è stata approfondita in sede istruttoria, come dettagliatamente esposto nei paragrafi 1.4.1 e 1.4.2 della Sezione I, cui si rimanda.

Si rinvia, infine, al commento e ai prospetti riepilogativi che accompagnano le singole leggi.

2. Le singole leggi regionali approvate nel 2021


Nel corso del 2021, la Regione Lazio ha approvato n. 21 leggi, di cui n. 13 di iniziativa della consiliare e n. 8 di iniziativa della Giunta.

Delle n. 21 leggi regionali approvate, l'assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023 (l.r. n. 13/2021), l'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 (l.r. n. 19/2021), la legge di stabilità 2022 (l.r. n. 20/2021) e il bilancio di previsione 2022-2024 (l.r. n. 21/2021), sono, per loro natura, rientranti nell'ambito dell'iniziativa di Giunta.

Ad esclusione, pertanto, delle suddette 4 leggi, per le restanti 17 si registra un'iniziativa di Giunta per n. 4 leggi e un'iniziativa del Consiglio per n. 13 leggi regionali.

Rispetto all'esercizio finanziario 2020, anno nel quale l'iniziativa legislativa tra Giunta e Consiglio risulta paritetica (11-11), nel 2021 vi è una preponderanza dell'iniziativa consiliare nella produzione legislativa.





Le leggi regionali del 2021 - ad eccezione della l.r. n. 13/2021 (assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023) e della l.r. n. 21/2021 (bilancio di previsione finanziario 2022-2024) - vengono analiticamente esaminate nell'ambito della presente relazione, con un *focus* sull'iter seguito e sulla quantificazione degli oneri finanziari, con evidenza, ove necessario, di rilievi e/o osservazioni.

Elenco leggi regionali 2021

N	Data	Titolo	BURL n.	Data	iniziativa
1	03/03/2021	Disposizioni in materia di cooperative di comunità	23	04/03/2021	Consiglio
2	03/03/2021	Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing	23	04/03/2021	Consiglio
3	08/03/2021	Anagrafe pubblica dei rifiuti	25	09/03/2021	Consiglio
4	25/03/2021	Modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa	32	30/03/2021	Consiglio
5	30/03/2021	Disposizioni per l'istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità	33	01/04/2021	Consiglio
6	26/05/2021	Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie	55	08/06/2021	Giunta
7	10/06/2021	Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne	59	15/06/2021	Consiglio
8	01/07/2021	Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»	67	06/07/2021	Consiglio
9	01/07/2021	Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo	67	06/07/2021	Consiglio
10	06/07/2021	Disposizioni per la realizzazione di open innovation center	68	08/07/2021	Consiglio
11	14/07/2021	Istituzione dei distretti logistico-ambientali	70	15/07/2021	Consiglio
12	22/07/2021	Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18	74	27/07/2021	Consiglio
13	11/08/2021	Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023	79, SO 3	12/08/2021	Giunta - art. 24 l.r. n. 11/2020
14	11/08/2021	Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali	79, SO 4	12/08/2021	Giunta
15	26/10/2021	Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari, modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche	101	28/10/2021	Consiglio
16	17/11/2021	Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo	107	18/11/2021	Giunta
17	30/11/2021	Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0	111	02/12/2021	Giunta
18	09/12/2021	Disposizioni per promuovere il settore della moda	116	14/12/2021	Consiglio
19	20/12/2021	Disposizioni per l'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020	118	21/12/2021	Giunta
20	30/12/2021	Legge di stabilità regionale 2022	124	31/12/2021	Giunta - art. 9 e 10 l.r. n. 11/2020
21	30/12/2021	Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024	124	31/12/2021	Giunta - artt. 9 e 11 l.r. n. 11/2020

2.1. Gli oneri delle leggi di spesa sulle missioni di bilancio

Si riporta, di seguito, la tabella, unitamente ad un grafico, che pone in evidenza l'impatto della legislazione regionale del 2021 sulle politiche pubbliche (missioni).

Da quanto riportato nelle tabelle, emerge come risultino preponderanti le missioni dedicate alla tutela della salute e allo sviluppo economico e la competitività, privilegiate rispetto alle previsioni dello scorso anno, ove risultavano maggiormente interessate le missioni dedicate alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali e ai diritti sociali, politiche sociali e famiglia (deliberazione n. 69/2021/RQ).

Tale prevalenza è probabilmente imputabile alla crisi economico-finanziaria collegata alla pandemia da Covid-19.

codice	descrizione	2022	2023	2024
1	servizi istituzionali, generali e di gestione	4.755.500,00	4.330.500,00	1.800.000,00
2	giustizia			
3	ordine pubblico e sicurezza			
4	Istruzione e diritto allo studio	1.020.000,00		
5	tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	120.000,00	95.000,00	75.000,00
6	politiche giovanili, sport e tempo libero	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	turismo	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8	assetto del territorio ed edilizia abitativa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	414.000,00	1.214.000,00	1.514.000,00
10	trasporti e diritto alla mobilità	400.000,00	500.000,00	500.000,00
11	soccorso civile			
12	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.885.000,00	2.930.000,00	3.030.000,00
13	tutela della salute	15.000.000,00	500.000,00	500.000,00
14	sviluppo economico e competitività	3.050.000,00	11.205.000,00	5.400.000,00
15	politiche del lavoro e la formazione professionale	2.170.000,00	3.620.000,00	2.720.000,00
16	agricoltura , politiche agroalimentari e pesca			
17	energia e diversificazione delle fonti energetiche			
18	relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	700.000,00	800.000,00	400.000,00
19	relazioni internazionali	-	-	-
	totale politiche pubbliche	30.414.500,00	26.444.500,00	17.189.000,00

LLRR 2021 quantificazione oneri per missioni			
legge (art)	2021	2022	2023
MISSIONE 01 - servizi istituzionali, generali e di gestione			
2 (12)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 (4)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14 (10)		5.000,00	
14 (100)	4.225.500,00	4.225.500,00	1.700.000,00
14 (107)	320.000,00		
14 (107)	110.000,00		
totale	4.755.500,00	4.330.500,00	1.800.000,00
MISSIONE 02 - giustizia			
totale	-	-	-
MISSIONE 03 - ordine pubblico e sicurezza			
totale	-	-	-
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
14 (8)	20.000,00		
14 (47)	1.000.000,00		
totale	1.020.000,00	-	-
MISSIONE 05 - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
14 (3)	20.000,00	20.000,00	
14 (3)	25.000,00	50.000,00	50.000,00
14 (9)	50.000,00		
14 (9)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
totale	120.000,00	95.000,00	75.000,00
MISSIONE 06 - politiche giovanili, sport e tempo libero			
14 (2)	50.000,00		
14 (5)	100.000,00		
14 (7)	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MISSIONE 07 - turismo			
14 (44)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14 (44)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	200.000,00	200.000,00	200.000,00


LLRR 2021 quantificazione oneri per missioni			
legge (art)	2021	2022	2023
MISSIONE 08 - assetto del territorio ed edilizia abitativa			
14 (97)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MISSIONE 09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
6 (6)	414.000,00	414.000,00	414.000,00
11 (10)		100.000,00	100.000,00
11 (10)		700.000,00	1.000.000,00
totale	414.000,00	1.214.000,00	1.514.000,00
MISSIONE 10 - trasporti e diritto alla mobilità			
14 (108)	400.000,00	500.000,00	500.000,00
totale	400.000,00	500.000,00	500.000,00
MISSIONE 11 - soccorso civile			
totale	-	-	-
MISSIONE 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1 (10)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1 (10)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2 (12)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9 (10)	235.000,00	700.000,00	700.000,00
9 (10)	300.000,00	900.000,00	900.000,00
14 (15)	20.000,00		
14 (17)	100.000,00		
14 (18)		100.000,00	100.000,00
14 (19)	50.000,00		
14 (20)	50.000,00		
14 (22)	100.000,00	150.000,00	150.000,00
14 (26)	50.000,00		
16 (14)	50.000,00	500.000,00	600.000,00
16 (14)	450.000,00		
16 (14)		100.000,00	100.000,00
totale	1.885.000,00	2.930.000,00	3.030.000,00

LLRR 2021 quantificazione oneri per missioni			
legge (art)	2021	2022	2023
MISSIONE 13 - tutela della salute			
14 (28)	15.000.000,00		
17 (14)		500.000,00	500.000,00
totale	15.000.000,00	500.000,00	500.000,00
MISSIONE 14 - sviluppo economico e competitività			
7 (21)	200.000,00		
7 (21)		200.000,00	200.000,00
7 (21)	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 (9)	300.000,00	500.000,00	500.000,00
10 (9)	300.000,00	700.000,00	700.000,00
14 (12)	400.000,00		
14 (12)	50.000,00		
14 (12)	50.000,00		
14 (50)		1.005.000,00	1.000.000,00
14 (50)		5.000.000,00	
14 (51)	250.000,00	500.000,00	
14 (51)	250.000,00	500.000,00	
14 (52)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14 (57)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14 (58)	100.000,00	200.000,00	200.000,00
14 (58)	250.000,00	500.000,00	500.000,00
18 (8)	70.000,00	270.000,00	470.000,00
18 (8)		500.000,00	500.000,00
18 (8)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
totale	3.050.000,00	11.205.000,00	5.400.000,00
MISSIONE 15 - politiche del lavoro e la formazione professionale			
7 (21)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 (21)	500.000,00	1.000.000,00	
7 (21)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7 (21)	400.000,00	900.000,00	1.400.000,00
14 (42)	50.000,00	100.000,00	100.000,00
14 (46)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14 (46)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14 (53)	300.000,00	600.000,00	600.000,00
	2.170.000,00	3.620.000,00	2.720.000,00
MISSIONE 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
totale	-	-	-
MISSIONE 17 - energia e diversificazione delle fonti energetiche			
	-	-	-
MISSIONE 18 - relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
14 (104)	300.000,00	400.000,00	
14 (105)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14 (106)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
totale	700.000,00	800.000,00	400.000,00
MISSIONE 19 - relazioni internazionali			
totale	-	-	-

LEGGI REGIONALI 2021

Quantificazioni oneri per missioni

■ 2023 ■ 2022 ■ 2021



2.2. Esame delle singole leggi regionali del 2021

Attesa la complessità di alcune delle norme contenenti le disposizioni finanziarie, a commento di ogni singola legge, è stato elaborato un prospetto riassuntivo contenente alcune informazioni di interesse sulla quantificazione degli oneri, secondo la seguente legenda:

SC = Spesa corrente; SK = Spesa in conto capitale; Mine = minore entrata; Nfo = Istituzione nuovo Fondo; Nvs = istituzione nuova voce di spesa; IF = invarianza finanziaria; NF = nullità finanziaria; PQ = Presenza quantificazione; AQ = Assenza quantificazione.

Alla legge di stabilità 2022 (l.r. n. 20/2021) è dedicato un apposito paragrafo.

Legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 126/2021 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 300.000,00 nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Alla copertura degli oneri si provvede mediante l’istituzione di specifici fondi, sia di parte corrente e sia in conto capitale, il cui stanziamento è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nei fondi speciali, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020. Possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa.

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IE/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
10, co 1 e co 2	SC	Nfo	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12	S	riduzione del Fondo speciale di parte corrente - possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 24/1996 - LR 10/2019 - LR 9/2020)	riduzione del Fondo speciale di parte corrente - possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 24/1996 - LR 10/2019 - LR 9/2020)	riduzione del Fondo speciale di parte corrente - possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 24/1996 - LR 10/2019 - LR 9/2020)
10, co 1 e co 2	SK	Nfo	PQ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12	S	riduzione del Fondo speciale di parte capitale - possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 24/1996 - LR 10/2019 - LR 9/2020)	riduzione del Fondo speciale di parte capitale - possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 24/1996 - LR 10/2019 - LR 9/2020)	riduzione del Fondo speciale di parte capitale - possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 24/1996 - LR 10/2019 - LR 9/2020)
totale				300.000,00	300.000,00	300.000,00					

La legge reca disposizioni finalizzate a promuovere vantaggi a favore di una comunità territoriale, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell’ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali.

E’ prevista la corresponsione di contributi di parte corrente e in conto capitale ed incentivi per la creazione di nuova occupazione da parte della regione a favore delle di cooperative di comunità iscritte in un apposito albo regionale.

La IV Commissione consiliare “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” ha esaminato il testo della proposta, come licenziato dalla XI Commissione consiliare, accogliendo n. 6 emendamenti a cura dell’Assessore competente in materia di bilancio, tra cui, in particolare, l’emendamento relativo alla norma finanziaria, corredato di RT.

Nella relazione si legge che la quantificazione degli oneri finanziari della proposta di legge è stata effettuata in via prudenziale, garantendo un primo accantonamento di risorse, tenuto conto delle disponibilità dei fondi speciali a valere sul bilancio regionale 2021-2023. Trattandosi, difatti, di misure inedite, esse dovranno necessariamente trovare riscontro nel corso della loro realizzazione, sulla base di un adeguato e costante monitoraggio.

Inoltre, qualora le cooperative di comunità iscritte al nuovo albo siano anche cooperative sociali, potrebbero applicarsi le misure agevolative in materia imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), stabilite dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021), per cui le cooperative sociali potrebbero beneficiarie di una agevolazione pari allo 0,92% per l'esercizio 2021.

Pertanto, la natura contributiva degli oneri a carico della Regione si sostanzia nella previsione di una spesa finalizzata a coprire l'avvio dell'esperienza delle cooperative di comunità all'interno della Regione Lazio. Le risorse sono destinate alla copertura degli interventi che, per il tramite delle cooperative, saranno realizzati in favore delle comunità territoriali di appartenenza.

Pur valutando positivamente il comportamento prudenziale della regione nella determinazione della spesa prevista dalla normativa in esame, sarebbe auspicabile che la Regione, nella RT, effettui una ricostruzione ed un'analisi delle risorse necessarie per gli specifici interventi previsti, onde avere contezza prima delle risorse necessarie - e poi disponibili - per le politiche che si intendono perseguire.

Si evidenzia, come elemento positivo, l'inserimento, nel testo di legge, della previsione della presentazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione sull'attuazione degli interventi previsti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale. Tale relazione avrà ad oggetto anche una valutazione degli effetti finanziari, con indicazione delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione degli incentivi e dei contributi (Art. 9 - clausola di valutazione degli effetti finanziari).

Legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 223/2021 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 230.000,00 nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Alla copertura degli oneri si provvede mediante l’istituzione di specifiche voci di spesa di parte corrente, il cui stanziamento è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo speciale di parte corrente, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020.

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
12, co 1 e 3	SC	Nvs	PQ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	11	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
12, co 2 e 3	SC	Nvs	PQ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	12	2	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
totale				230.000,00	230.000,00	230.000,00					

La legge reca disposizioni finalizzate a disciplinare le attività di tatuaggio e piercing, nel rispetto della normativa in materia di formazione professionale, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di garanzia dei requisiti igienico-sanitari.

La IV Commissione consiliare “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” ha esaminato il testo della proposta di legge, come licenziato dalla XI Commissione consiliare “Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione”, accogliendo 2 emendamenti a cura dell’Assessore competente in materia di bilancio, relativi alla norma finanziaria e all’inserimento della clausola di valutazione finanziaria, corredati da relazione tecnica.

Durante l’esame in Aula consiliare sono stati approvati altri 5 emendamenti aventi riflessi sul bilancio regionale, tra cui alcuni modificativi della norma finanziaria della proposta, come licenziata dalla IV Commissione consiliare “Bilancio, programmazione economico-

finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”, anch’essi corredati da RT.

La RT risulta accurata nella quantificazione degli oneri derivanti dalla correzione di difetti della cute delle donne sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria ai fini della realizzazione di tatuaggi medicali (previsti in euro 180.000,00 per ciascuna annualità 2021-2023), basandosi sui dati relativi all’ultimo triennio 2015-2017 per le domande di tatuaggio medicale.

Per quel che concerne gli interventi di cui all’articolo 2 ed all’articolo 8 (percorsi formativi e campagne informative), la stima degli oneri finanziari è stata effettuata in via prudenziale, tenuto conto delle disponibilità dei fondi speciali a valere sul bilancio regionale 2021-2023. Valgono, pertanto, le medesime considerazioni sopra riportate e, dunque, una valutazione positiva in ordine al comportamento prudenziale della regione nella determinazione della spesa prevista dalla normativa in esame, a fronte della quale, tuttavia, sarebbe auspicabile che la RT contenga una ricostruzione ed un’analisi delle risorse necessarie per gli specifici interventi previsti, onde avere contezza prima delle risorse necessarie - e poi disponibili - per le politiche che si intendono perseguire.

Iter procedurale. È il risultato della PL n. 80/2018 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari. Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e, per tale motivo, all'articolo 15 è stata inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Art.	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG
15			IF					
totale				-	-	-		

La legge disciplina la pubblicazione dei dati relativi al ciclo dei rifiuti solidi urbani e agli impianti connessi, mediante l'Anagrafe pubblica dei rifiuti prevista all'articolo 3 (Anagrafe pubblica dei rifiuti) e il supporto da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA).

Durante l'esame in Aula della proposta di legge, è stato approvato un emendamento a cura dell'Assessore competente in materia bilancio, concernente la clausola di invarianza finanziaria, corredato da RT.

La creazione della pagina web all'interno del sito istituzionale della Regione è a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, facenti riferimento al Contratto Quadro di Servizi sottoscritto dalla Regione Lazio con la società *in house* LazioCrea S.p.A., in data 29 dicembre 2017 e registrato al Registro ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018 (approvato con d.g.r. n. 891/2017).

Legge regionale 25 marzo 2021, n. 4 “Modifica alla perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 180/2021 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari. Come si legge nella relazione illustrativa, la legge, recando disposizioni a carattere ordinamentale ed organizzatorio, finalizzate a modificare la perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa, istituita con l’articolo 44, comma 1, lettera n), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nel testo della legge, tuttavia, non è stata inserita un’apposita clausola di non onerosità finanziaria.

Art	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG
			NF					
totale				-	-	-		

Legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 “Disposizioni per l’istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità “Non collaboranti”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 205/2021 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Nell’articolo 4 viene stabilito che dall’attuazione della legge si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale, ad eccezione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) (percorsi formativi e di aggiornamento per il personale dedicato alle persone con disabilità grave), i cui oneri sono previsti a valere su risorse destinate alla pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti” (art. 4, comma 2) nonché degli interventi relativi all’attività informativa e di sensibilizzazione di cui all’art. 3, i cui oneri sono quantificati in complessivi euro 50.000,00 nel 2021, nel 2022 e nel 2023 (art. 4, comma 3), come analiticamente esposto nel seguente prospetto. Il mezzo di copertura, in tale ultimo caso, è rappresentato dal prelevamento dal Fondo speciale di parte corrente.

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
4, co 1			IF								
4, co 2	SC		AQ				13	1			
4, co 3	SC	Nvs	PQ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	11	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
totale				50.000,00	50.000,00	50.000,00					

La IV Commissione consiliare “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” ha esaminato il testo della proposta di legge, come licenziato dalla VII Commissione consiliare “Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare”, accogliendo n. 1 emendamento a cura dell’Assessore competente in materia di bilancio, concernente la norma finanziaria, corredato da RT.

Da tale relazione si evince che solo nel caso delle spese per le attività informative gli oneri di parte corrente si configurano come nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, mentre la spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale dedicato all'assistenza alle persone con disabilità non collaboranti, rientra nell'ambito delle risorse già destinate a tali finalità all'interno del SSR, nel rispetto del Piano di rientro adottato con il d.c.a. 25 giugno 2020, n. 81 e recepito con d.g.r. n. 406/2020.

In ogni caso, sebbene siano stati specificati i mezzi di copertura nella RT, gli oneri di cui all'articolo 4, comma 2 non risultano quantificati nel testo di legge, permanendo la criticità oggetto di specifica istruttoria.

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 288/2021 di iniziativa della Giunta regionale (d.g.r. n. 178/2021).

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 4.004.000,00 nel 2021, euro 3.114.000,00 nel 2022 ed euro 2.169.000,00 nel 2023, coperti come esposto nel seguente prospetto.

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
6, co 1 e 2	SC		PQ	414.000,00	414.000,00	414.000,00	9	2	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
7, co 1 e 2	SC		PQ	3.590.400,00	2.700.000,00	1.755.000,00	20	3	risorse versate in entrata nella tipologia 500 "rimborso e altre entrate correnti" tit 3 entrate extratributarie	riduzione del Fondo di riserva delle spese obbligatorie	riduzione del Fondo di riserva delle spese obbligatorie
totale				4.004.400,00	3.114.000,00	2.169.000,00					

La legge reca modifiche alla legge regionale n. 45/1998 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), alla l.r. 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e alla l.r. 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili), al fine di attribuire all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) le competenze istruttorie riguardanti i procedimenti di:

- a) valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;
- b) autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. n. 16/2011 e successive modifiche;
- c) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 15 della l.r. n. 27/1998 e all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

In sintesi, prevedendo un più ampio e organico coinvolgimento dell’ARPA nei procedimenti di VIA, di AIA e di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la legge si prefigge di conseguire il duplice obiettivo di

innalzamento dell'attuale livello di tutela dell'ambiente e di efficientamento dell'azione amministrativa regionale, favorendo così il rispetto dei termini prescritti dalla normativa statale per la conclusione dei procedimenti in questione.

Con l'articolo 6 si dispone la quantificazione degli oneri e la copertura delle funzioni istruttorie sopra descritte (euro 414.000,00 a decorrere dal 2021).

Con l'articolo 7, si dispone l'integrazione del fondo speciale di parte corrente (capitolo T21507) negli anni 2021, 2022 e 2023 per euro 3.590.400,00, 3.114.000,00 e 2.169.000,00.

Durante l'esame in Aula consiliare sono stati approvati n. 2 emendamenti aventi riflessi sul bilancio regionale, corredati da RT.

Si legge nella RT che la stima degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni che attribuiscono nuove competenze all'ARPA, pari ad euro 414.000,00 a decorrere dal 2021, ha tenuto conto della spesa strettamente necessaria ad assicurare una implementazione delle risorse umane da destinare in via esclusiva alle nuove funzioni (mediante il reclutamento di almeno 12 funzionari tecnici laureati di categoria D, sia a tempo indeterminato che determinato).

Con gli emendamenti approvati in Aula si dispone l'integrazione per euro 2.700.000,00 per l'anno 2022 e per euro 1.755.000,00 per l'anno 2023, rispetto al testo della proposta di legge adottato dalla Giunta, del Fondo speciale per il finanziamento delle spese correnti (capitolo T21507), mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie (capitolo T21503).

Legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 182/2019 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Gli oneri finanziari sono quantificati e coperti in complessivi euro 1.720.000,00 nel 2021, euro 3.220.000,00 nel 2022 ed euro 2.720.000,00 nel 2023, come analiticamente esposto nell’unito prospetto.

La legge reca disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del principio di parità retributiva tra i sessi e il contrasto ai differenziali retributivi di genere, la permanenza, il reinserimento e l’affermazione delle donne, sia lavoratrici dipendenti che libere professioniste, nel mercato del lavoro, la valorizzazione delle competenze delle donne, la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro e l’equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare e la diffusione di una cultura organizzativa non discriminatoria nelle imprese.

La IV Commissione consiliare “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” ha esaminato il testo della proposta di legge, come licenziato dalla IX Commissione consiliare “Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio”, accogliendo n. 9 emendamenti a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, tra cui, in particolare, l’emendamento alla norma finanziaria, corredato da RT.

L’articolo 21 reca le disposizioni finanziarie della legge¹:

¹ 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 4, concernenti la “Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro”, mediante l’istituzione nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 6, concernenti le misure per favorire l’occupazione femminile stabile e di qualità, a valere sulle risorse del POR Lazio FSE 2014-2020, Asse 1 “Occupazione”, nonché sulle risorse del Programma Operativo FSE, OP4 - Un’Europa più sociale, di cui al programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1, nel limite dell’importo pari a euro 500.000,00 per l’anno 2021 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2022;

In istruttoria è stato evidenziato come nell'articolo 21, co. 1, lett. d), n. 3 manchi la quantificazione degli oneri relativi agli interventi concernenti il microcredito per le donne

c) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 9, comma 3, concernenti le misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e delle donne con disabilità, mediante l'istituzione nel programma 03 della missione 15, titolo 1, del "Fondo per la realizzazione di percorsi lavorativi dedicati alle donne vittime di violenza ed alle donne con disabilità di iniziativa degli enti del Terzo settore", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

d) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 11, concernenti il microcredito per le donne in situazioni di disagio sociale:

1) a valere sulle risorse pari a euro 200.000,00, per l'anno 2021, di cui al programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 2 "Spese in conto capitale", già destinate agli interventi in materia di microfinanza, in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale";

2) a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al "Fondo per la copertura degli interventi in materia di finanza etica e microcredito", relativa all'articolo 1, commi da 20 e 28, della l.r. 10/2006 e successive modifiche, istituita nel programma 01 "Industria, PMI, Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 2 "Spese in conto capitale", all'uopo incrementata per euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2;

3) a valere sulle risorse versate all'entrata della Regione nella tipologia 102 "Trasferimenti correnti da Famiglie" del titolo 2 "Trasferimenti correnti" e iscritte nell'apposita voce di spesa di cui al programma 01 della missione 14, titolo 1, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della l.r. 10/2006;

e) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 13, concernenti il sostegno all'imprenditoria femminile nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della l. 662/1996, mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 14, titolo 2, del "Fondo per sostenere l'imprenditoria femminile", la cui autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00, per l'anno 2021 ed euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2;

f) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 16 e 17, concernenti i buoni per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* e di *caregiver*, le azioni positive in tema di condivisione delle responsabilità di cura e la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, mediante l'istituzione nel programma 03 della missione 15, titolo 1, del "Fondo per promuovere e favorire la conciliazione tra i tempi di vita e tempi di lavoro", la cui autorizzazione di spesa pari a euro 400.000,00 per l'anno 2021, euro 900.000,00 per l'anno 2022 ed euro 1.400.000,00 per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

2. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 10 e 12, comma 2, lettera a), b), c), d) e g), si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse del POR Lazio FSE 2014- 2020 Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente:

a) in riferimento agli articoli 7 e 10, le risorse del Programma Operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale;

b) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 11 e 13, le risorse del Programma Operativo FESR, OP 1 - Un'Europa più intelligente e del Programma Operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.

4. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 16 e 17 possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti statali in favore degli interventi per la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, di cui al programma 03 della missione 15, titolo 1, nonché le risorse del POR Lazio FSE 2014- 2020 - Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" e le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma Operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.

in situazioni di disagio sociale. La Regione, come illustrato nel paragrafo 1.4.1 della Sezione I, ha fornito i chiarimenti richiesti.

Nella RT è stato evidenziato il fatto che gli interventi aventi effetti sul bilancio regionale sono molteplici, multisettoriali e riferibili, potenzialmente, ad un'ampia platea di soggetti beneficiari.

Agli atti, risulta allegata la relazione sugli effetti finanziari redatta dai competenti servizi del Consiglio.

Ai fini di un'adeguata quantificazione degli oneri finanziari e della relativa copertura, si è tenuto conto delle attuali disponibilità nel bilancio regionale per quel che concerne i fondi speciali, nonché delle risorse afferenti alla programmazione comunitaria 2014-2020, in particolare dei fondi FSE e FESR nonché dei nuovi Programmi cofinanziabili con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), per il periodo 2021-2027.

Nella relazione si ricorda, altresì, che per la concessione dei benefici comunque denominati è stabilita l'adozione di un successivo regolamento, nel quale saranno definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dei vari interventi previsti.

Specificatamente, per quel che concerne gli oneri derivanti dalla istituzione della "Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro" (oneri di parte corrente), la stima pari ad euro 20.000,00, per ciascuna annualità 2021-2023, è stata effettuata in via previsionale, sulla base delle risorse normalmente impiegate per la realizzazione di una iniziativa o manifestazione a carattere culturale da effettuarsi nell'arco di una giornata (con annesso premio da assegnare), con relativa produzione di materia divulgativo ed attività comunicative (spese per l'acquisto di beni e servizi).

Per quel che concerne le misure per favorire un'occupazione femminile stabile e di qualità, con particolare riferimento ai contributi in favore delle micro-piccole e medie imprese² che assumono donne con contratto a tempo indeterminato e ai contributi finalizzati alla formazione delle neoassunte (oneri di parte corrente), la stima ha tenuto conto dei dati Istat

² Micro impresa: azienda con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro; Piccola impresa: azienda con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro; Media impresa: azienda con massimo di 250 unità lavorative e un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro.

ante covid delle imprese attive operanti nel Lazio nel 2018 (circa 444 mila) e delle donne impiegate nel 2017 (circa 322.000).

Sulla scorta di tali dati, è stata considerata la possibilità di coprire i costi per la formazione delle dipendenti donne neoassunte, sulla base di un costo pari ad euro 500 euro pro-capite nel caso del 100% di contributo in favore dell'impresa: totale 1.000 nuove assunzioni di donne nel 2021 (stima oneri pari ad euro 500.000,00), 2.000 nuove assunzione di donne nel 2022 (stima oneri pari ad euro 1.000.000,00).

Analogamente, è stata effettuata una stima sulla base delle donne in carico nei 23 centri antiviolenza e nelle 9 case rifugio nel Lazio, in base ai dati Istat 2018, e delle donne con limitazioni gravi in età lavorativa (Istat 2017), per quanto riguarda i contributi in favore degli enti locali per la realizzazione di percorsi lavorativi dedicati alle donne vittime di violenza ed alle donne con disabilità (oneri di parte corrente, pari a 100.000,00 euro).

Per quanto riguarda il fondo per il microcredito in favore delle donne in situazioni di disagio sociale (oneri di parte corrente e in conto capitale), in base alla normativa regionale vigente in materia, l'onere stimato ha tenuto conto della disponibilità di risorse impiegabili che, nel caso specifico, ammontano a 200.000,00 euro annui per il triennio 2021-2023, alle quali possono aggiungersi le stime delle ulteriori risorse provenienti, a norma di legge, da somme appositamente versate da soggetti privati, oltre che dall'utilizzazione dei fondi comunitari della nuova programmazione 2021-2027.

Per quel che concerne la stima degli oneri finanziari derivanti dal sostegno dell'imprenditoria femminile nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (oneri in conto capitale), si è tenuto conto del fatto che, sulla base dei dati provenienti da Unioncamere, nel 2019 sono 146.392 le imprese femminili, con un tendenziale annuo pari a +1.550 imprese (senza tenere conto degli effetti negativi conseguenti all'epidemia da Covid-19). Anche in questo caso, quindi, in considerazione della platea piuttosto ampia dei potenziali beneficiari, è stato stanziato un importo (a regime pari a 1.000.000,00 di euro) che, oltre ad essere compatibile con le attuali disponibilità del bilancio, è in grado di garantire una prima e sperimentale programmazione di interventi, fermo restando la possibilità di ricorrere, contemporaneamente o in un secondo momento,

all'utilizzazione dei fondi comunitari 2021-2027, nel caso di un buon tiraggio delle linee di credito previste.

Al fine di ricavare la platea delle potenziali beneficiarie dei buoni erogati per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* a favore delle madri lavoratrici, o a favore delle donne lavoratrici che utilizzano permessi non retribuiti per lo svolgimento dell'attività di cura (*caregiver*) nei confronti di persone non autosufficienti, con reddito ISEE non superiore ad euro 20 mila annui, la RT fa riferimento ai dati Istat e al rapporto della Consigliera regionale di parità n. 1/2020 (*Donne e uomini. Discriminazioni e lavoro*), all'interno del quale si evince che le donne lavoratrici in età fertile (dai 15 ai 44 anni) sono 494.000. Applicando il tasso natalità della Regione Lazio, pari al 0,72% (7,2 per mille), sono 3.557 le donne che potrebbero beneficiare della misura.

In definitiva, sebbene la RT faccia riferimento alle "*attuali disponibilità di bilancio*" (rispetto a cui si attenziona sempre quanto stabilito dalla Corte cost. con la sentenza n. 115/2012), si rileva, in raffronto ad altri testi normativi esaminati, un maggior dettaglio di analisi nella quantificazione degli oneri e si apprezza la presenza della relazione sugli effetti finanziari redatta dai competenti uffici del Consiglio.

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
21, co 1, lett. a), co 3 e 4	SC	Nvs	PQ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15	3	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR
21, co 1, lett. b)	SC		PQ	500.000,00	1.000.000,00		15	4	POR FSE 2014-2020	POR FSE 2014-2020	POR FSE 2014-2020
21, co 1, lett. c), co 3 e 4	SC	Nfo	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15	3	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR
21, co 1, lett. d), n. 1, co 3 e 4	SK		PQ	200.000,00			14	5	Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, rimodulato per l'emergenza COVID (del CIPE n. 38/2020), possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR		
21, co 1, lett. d), n. 2, co 3 e 4	SK		PQ		200.000,00	200.000,00	14	1		riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR
21, co 1, lett. d), n.3			AQ								
21, co 1, lett. e), co 3 e 4	SK	Nfo	PQ	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	14	1	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR
21, co 1, lett. f), co 3 e 4	SC	Nfo	PQ	400.000,00	900.000,00	1.400.000,00	15	3	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027 nell'ambito del FSE e del FESR
21, co 2			IF								
totale				1.720.000,00	3.220.000,00	2.720.000,00					

Legge regionale 1° luglio 2021, n. 8 “Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino “Monti Simbruini”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 181/2019 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari. Come si legge nella relazione illustrativa, la legge, recando disposizioni a carattere ordinamentale ed organizzatorio, finalizzate a modificare la perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini», istituito con la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nel testo della legge, tuttavia, non è stata inserita un’apposita clausola di non onerosità finanziaria.

Art.	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IE/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG
			NF					
totale				-	-	-		

Legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 “Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame delle PPLL n. 64 e 65/2018 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 535.000,00 nel 2021 ed euro 1.600.000,00 nel 2022 e nel 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante l’istituzione di due appositi Fondi e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo speciale di parte corrente, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020.

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
10, co 1, lett. a), co 2	SC	Nfo	PQ	235.000,00	700.000,00	700.000,00	12	5	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
10, co 1, lett. b), co 2	SC	Nfo	PQ	300.000,00	900.000,00	900.000,00	12	5	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
totale				535.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00					

La legge reca disposizioni finalizzate a favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con i genitori che, dopo la separazione, l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell’unione civile e della convivenza di fatto, versano in una condizione di difficoltà economica.

Sono previste misure di sostegno economico (credito di imposta o *contributi una tantum*) o di sostegno abitativo (contributi per pagamento del canone) a favore dei genitori separati in condizione di disagio economico. La disciplina delle modalità per la relativa corresponsione è rimessa all’attività regolamentare della Regione.

La IV Commissione consiliare “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” ha esaminato il testo unificato delle proposte di legge, come licenziato dalla VII Commissione consiliare “Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare”, accogliendo n. 6 emendamenti a cura dell’Assessore competente in materia di bilancio, tra cui, in particolare, l’emendamento alla norma finanziaria, corredato da relazione tecnica.

Per la quantificazione degli oneri, si legge nella RT che si è tenuto conto dei dati Istat riguardanti i nuovi poveri rappresentati dai padri separati, atteso che nella maggior parte dei casi la casa coniugale viene assegnata alla madre.

I benefici previsti sono a favore del genitore residente nella regione Lazio da almeno 5 anni con un reddito ISEE non superiore ad euro 20.000, che si trovi in una situazione di difficoltà economica a seguito dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa coniugale all'altro genitore.

Si legge nella RT che la quantificazione degli oneri è stata fatta in via prudenziale, garantendo un accantonamento di risorse in considerazione dell'applicazione delle misure previste e delle disponibilità dei fondi speciali a valere sul bilancio regionale 2021-2023.

La stima dei soggetti potenzialmente beneficiari, accompagnata dalla stima dei costi di ciascuna misura prevista, risulta particolarmente accurata.

Positiva risulta la previsione della presentazione da parte della Giunta regionale di una relazione sulle misure e sugli interventi realizzati, sul grado di soddisfacimento delle richieste presentate e sulle eventuali criticità riscontrate nel corso della realizzazione, con un focus anche sull'ammontare delle risorse finanziarie impiegate nonché quelle eventualmente disponibili. (art. 8 - clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari).

Legge regionale 6 luglio 2021, n. 10 “Disposizioni per la realizzazione di open innovation center”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 229/2020 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 600.000,00 nel 2021 ed euro 1.200.000,00 nel 2022 e nel 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante l’integrazione di due appositi fondi di nuova istituzione e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020. È previsto, altresì, il possibile concorso delle risorse relative ad altre leggi regionali, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa, nonché delle risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 – Un’Europa più intelligente.

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IE/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
9, co 1, 2 e 3	SC	Nfo	PQ	300.000,00	500.000,00	500.000,00	14	3	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse precedenti autorizzazioni di spesa (LR 13/2008, LR 13/2013, LR 17/2014) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse precedenti autorizzazioni di spesa (LR 13/2008, LR 13/2013, LR 17/2014) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse precedenti autorizzazioni di spesa (LR 13/2008, LR 13/2013, LR 17/2014) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR
9, co 1, 2 e 3	SK	Nfo	PQ	300.000,00	700.000,00	700.000,00	14	3	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse precedenti autorizzazioni di spesa (LR 13/2008, LR 13/2013, LR 17/2014) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse precedenti autorizzazioni di spesa (LR 13/2008, LR 13/2013, LR 17/2014) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse precedenti autorizzazioni di spesa (LR 13/2008, LR 13/2013, LR 17/2014) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR
totale				600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00					

La legge reca disposizioni finalizzate a sostenere la crescita del potenziale competitivo del sistema economico-produttivo regionale, lo sviluppo sostenibile e la creazione di nuova occupazione tramite la realizzazione di *open innovation center* che, in sinergia e in coerenza con le attività degli spazi attivi regionali, agevolino il passaggio dalla *closed innovation* alla *open innovation*, nonché massimizzino le potenzialità di innovazione del territorio per

accrescere la quantità e migliorare la qualità delle informazioni e dei servizi per i cittadini e per le imprese³.

è stabilito che la Regione sostenga la creazione di *open innovation center*, in sinergia con soggetti pubblici e privati, promuovendo la conclusione di specifici accordi per la concessione in comodato d'uso o comunque a titolo agevolato di immobili disponibili, inutilizzati o dismessi, da destinare alle relative sedi, incentivando il processo di innovazione tecnologica anche dal punto di vista digitale, favorendo la sperimentazione, la diffusione e la divulgazione di metodi e processi innovativi finalizzati a ottimizzare la capacità produttiva delle imprese, sostenendo specifici percorsi formativi finalizzati all'innovazione ed alle nuove tecnologie, etc..

Si dispone l'adozione di un Piano triennale di indirizzo in materia di *open innovation*, alla cui approvazione provvede il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale (articolo 4) e di un Piano operativo annuale degli interventi per gli *open innovation center* (articolo 5), a cura della Giunta regionale.

All'interno di quest'ultimo sono previsti i vari interventi rispetto ai quali la Regione partecipa attraverso la concessione di contributi, quali ad esempio:

- i contributi per la promozione di azioni a favore della ricerca, per la realizzazione di spazi di coworking e concorsi di idee, che possano favorire l'innovazione continua all'interno degli *open innovation center* e lo sviluppo di imprese in settori caratterizzati da elevata innovazione;

³ Art. 2 (definizioni) 1. Ai fini della legge si intende per:

a) *open innovation*, un approccio strategico culturale all'innovazione finalizzato ad aumentare il valore e la competitività delle imprese, che scelgono di progredire nelle loro competenze tecnologiche ricorrendo non solo a idee e risorse interne al processo produttivo, ma anche a soluzioni, strumenti, idee e competenze tecnologiche esterne al processo produttivo, in particolare provenienti da università, organismi di ricerca, *start up*, enti pubblici e privati, liberi professionisti e altri titolari di partita IVA;

b) *open innovation center*, un centro per l'innovazione aperta, che opera come incubatore dell'innovazione per favorire l'interazione tra mondo della ricerca, sistema delle imprese e pubblica amministrazione nonché l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;

c) *closed innovation*, un modello di innovazione tradizionale secondo cui le attività di ricerca e sviluppo per arrivare a nuovi prodotti o servizi sono confinate all'interno dell'impresa;

d) *impresa 4.0*, l'impresa che coglie le opportunità dell'innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale;

e) *spazi attivi regionali*, rete regionale di *hub* della *open e social innovation* costituita da grandi spazi di incontro, aperti alle persone e ai territori, alla collaborazione con enti locali, imprese, consorzi industriali, scuole, università, organismi di ricerca, parchi tecnologici, *cluster*, distretti e associazioni di rappresentanza, in cui è possibile accedere a tutti i servizi per le imprese, le *start up*, la formazione, l'orientamento, l'*empowerment* personale e il lavoro.

- i contributi per l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzati a incrementare il potenziale degli *open innovation center*, anche mediante l'utilizzazione delle moderne tecnologie;
- i contributi per la creazione di piattaforme on line per l'incontro di domanda e offerta di sottoprodotti derivanti dal recupero di scarti di cicli di produzione;
- i contributi per agevolare l'ottenimento, per i nuovi prodotti o i nuovi servizi realizzati all'interno degli *open innovation center*, di brevetti o altre forme di proprietà intellettuale;
- i contributi per agevolare la progettazione specifica necessaria a consentire l'accesso dei progetti di ricerca e sviluppo degli *open innovation center* agli strumenti di finanziamento europei;
- i contributi per favorire la presenza all'interno degli *open innovation center* di management qualificato.

La IV Commissione consiliare "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio" ha esaminato il testo, come licenziato dalla XI Commissione consiliare "Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione", accogliendo n. 2 emendamenti a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, tra cui, in particolare, l'emendamento alla norma finanziaria, corredato da RT.

La RT tiene conto delle informazioni contenute all'interno della Relazione sugli effetti finanziari, a cura del Servizio Amministrativo del Consiglio regionale, Area "Bilancio, ragioneria. Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari".

Nella relazione si sottolinea come la quantificazione degli oneri finanziari è stata effettuata in via prudenziale, *"garantendo un primo accantonamento di risorse, tenuto conto delle disponibilità a valere sul bilancio regionale 2021-2023"*.

Trattasi di misure che dovranno poi trovare riscontro nel corso della loro realizzazione, sulla base di un adeguato e costante monitoraggio, anche in raccordo con le altre disposizioni regionali previste in materia e con le risorse europee eventualmente disponibili, tenuto conto di quanto già avvenuto in relazione agli interventi regionali effettuati in materia di spazi attivi.

Tenendo presente, altresì, che il Lazio è la seconda regione per numero di *startup* innovative (1.383, pari al 11,6% del totale⁴), la quantificazione degli oneri finanziari ha tenuto conto delle risorse impiegate in riferimento alle esperienze pregresse.

Pur valutando positivamente il comportamento prudentiale della Regione nella determinazione della spesa prevista dalla normativa in esame, sarebbe auspicabile che nella RT si effettuasse una ricostruzione ed un'analisi delle risorse necessarie per gli specifici interventi previsti, onde avere contezza prima delle risorse necessarie - e poi disponibili - per le politiche che si intendono perseguire.

Anche per tale legge, infine, si rileva come dato positivo la previsione della presentazione da parte della Giunta regionale di una relazione sulle misure e sugli interventi realizzati, con un focus anche sull'ammontare delle risorse finanziarie impiegate nonché quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti. (art. 8 - clausola di valutazione degli effetti finanziari).

⁴ Fonte: Unioncamere, 4° trimestre 2020.

Legge regionale 14 luglio 2021, n. 11 “Istituzione dei distretti logistico-ambientali”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 17/2018 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 800.000,00 nel 2022 ed euro 1.100.000,00 nel 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante l’integrazione di due appositi fondi di nuova istituzione e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020. È previsto, altresì, il possibile concorso delle risorse relative ad altre leggi regionali, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa, nonché delle risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP2 - Un’Europa più verde e al Piano di Sviluppo FEASR, OG2 - Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione.

Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
5, co 2			IF								
5, co 4			IF								
6, co 5			IF								
10, co 1, 2 e 3	SC	Nfo	PQ		100.000,00	100.000,00	9	3	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 60/1978, LR 27/1998, LR 13/2018) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR e del FEASR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 60/1978, LR 27/1998, LR 13/2018) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR e del FEASR	
10, co 1, 2 e 3	SK	Nfo	PQ		700.000,00	1.000.000,00	9	3	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 60/1978, LR 27/1998, LR 13/2018) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR e del FEASR	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 60/1978, LR 27/1998, LR 13/2018) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR e del FEASR	
totale				-	800.000,00	1.100.000,00					

La legge reca disposizioni in riferimento ai distretti logistico ambientali, definiti come *“un’area geografica circoscritta su cui insistono sistemi produttivi locali a vocazione industriale, agricola e commerciale caratterizzati dalla produzione costante di rifiuti che per caratteristiche merceologiche e quantitative richiedono una progettazione e una pianificazione articolata”*, e la cui

attività “è finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti, agli scambi energetici e di materiali, alla minimizzazione dell'utilizzo di energie e di materie prime e allo sviluppo, al suo interno, di relazioni economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibili” (art. 2).

L'istituzione dei distretti logistico ambientali avviene previo confronto con gli enti locali, i consorzi industriali e le rappresentanze economico-sociali interessati, in base ad una serie di criteri elencati all'articolo 3. È prevista l'adozione dei piani di distretto di durata almeno quinquennale (articolo 4) e, in conformità ai contenuti e ai programmi del piano, la possibilità per la Regione di finanziare progetti di sviluppo dei distretti logistico ambientali, elaborati attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti pubblici e privati interessati (articolo 6).

Per l'attuazione degli interventi previsti, si dispone l'adozione da parte della Giunta regionale di un regolamento regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 7).

È prevista la non onerosità per il bilancio regionale nelle seguenti norme:

- articolo 5, comma 2, con il quale è stata prevista la non onerosità per il bilancio regionale delle disposizioni concernenti le attività della Cabina di monitoraggio del Piano rifiuti (CMP);
- articolo 5, comma 4, con il quale è stata prevista l'invarianza finanziaria delle disposizioni concernenti le attività della struttura da istituirsi nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia, le quali sono svolte a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente (trattasi di funzioni svolte internamente alla struttura regionale competente per materia);
- articolo 6, comma 5, con il quale si introduce la non onerosità per il bilancio regionale delle disposizioni concernenti la costituzione di un Nucleo di valutazione e controllo, per valutare la validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti presentati.

Gli oneri di parte corrente e in conto capitale sono sostanzialmente quelli relativi ai progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali di cui all'articolo 6 della legge⁵.

⁵Tra i quali:

- l'innovazione di prodotto o di processo produttivo che comporti miglioramenti ambientali e di qualità del servizio, con risparmio di energia, di materie prime, riduzione di scarti e rifiuti oltre che di inquinamento;
- la realizzazione di infrastrutture per la tutela ambientale e di servizi ambientali ed energetici integrati;

La IV Commissione consiliare “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” ha esaminato il testo, come licenziato dalla X Commissione consiliare “Urbanistica, politiche abitative, rifiuti”, accogliendo n. 7 emendamenti a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, tra cui, in particolare, l’emendamento alla norma finanziaria, corredato da RT. La RT tiene conto delle informazioni contenute all’interno della Relazione sugli effetti finanziari, a cura del Servizio Amministrativo del Consiglio regionale, Area “Bilancio, ragioneria. Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari”.

La quantificazione degli oneri finanziari della proposta di legge è stata effettuata in via prudenziale, *“garantendo un primo accantonamento di risorse, tenuto conto delle disponibilità a valere sul bilancio regionale 2021-2023”*.

Trattasi di misure che dovranno necessariamente trovare riscontro nel corso della loro realizzazione, sulla base di un adeguato e costante monitoraggio, anche in raccordo con le altre disposizioni regionali previste in materia, ai sensi della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi) e s.m.i. e dell’articolo 4, commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019).

Gli interventi con effetti sul bilancio regionale, riferibili ad ambiti di applicazione piuttosto vasti e potenzialmente molto onerosi, seguono una visione che privilegi e valorizzi il concetto di economia circolare, coerentemente con le nuove direttive europee che costituiscono il cosiddetto “Pacchetto economia circolare”, il nuovo Piano di azione per l’economia circolare di marzo 2020, nell’ambito del Green Deal europeo, e con il quadro di riferimento normativo a livello nazionale. Ancora, lo strumento innovativo relativo all’istituzione dei distretti logistico ambientali si colloca nell’alveo delle misure del Piano

-
- la riduzione dell'inquinamento e dei rifiuti prodotti, efficientando l’uso delle risorse in tutte le fasi del progetto, nonché la diminuzione di consumo di risorse non rinnovabili (materiali ed energetiche);
 - la riduzione dei rifiuti, il loro riutilizzo come materia prima secondaria nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 152/2006 ed eventualmente attraverso il recupero energetico, riducendone lo smaltimento in discarica; la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
 - l'uso di risorse rinnovabili, la valorizzazione o la rigenerazione di risorse locali, nonché l’applicazione di sistemi innovativi sul sistema produttivo o di consumi in generale.

regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 4/20204, nonché nel più ampio tema del sostegno allo sviluppo sostenibile, come declinato all'interno dei documenti di programmazione regionale. In tale contesto la quantificazione degli oneri ha tenuto conto del carattere sperimentale delle misure previste, ovvero della capacità delle stesse di tradursi in interventi efficaci nel medio e lungo periodo.

Ciò posto, sarà dirimente monitorare gli effetti della normativa in parola, al fine di effettuare una valutazione oculata delle risorse necessarie per finalizzare gli interventi previsti, dando contestualmente maggiore certezza alla quantificazione degli oneri a copertura.

Da ultimo - nel ribadire quanto già evidenziato in ordine alla necessità di un maggiore dettaglio di analisi nelle ipotesi in cui si rinvia alle disponibilità di bilancio (in termini di adeguata dimostrazione economica e contabile della disponibilità, onde scongiurare il rischio della necessità di futuri stanziamenti in bilancio) - si rileva come dato positivo la previsione della clausola di valutazione degli effetti finanziari.

Legge regionale 22 luglio 2021, n. 12 “Ratifica delle variazioni di bilancio della Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 299/2021 di iniziativa della Giunta regionale (d.g.r. n. 357/2021).

Oneri finanziari. Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e, per tale motivo, all’articolo 2 è stata inserita un’apposita clausola di invarianza finanziaria.

Art.	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IE/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG
2			IF					
totale				-	-	-		

La legge ratifica 3 variazioni al bilancio regionale 2021-2023 adottate dalla Giunta regionale, in deroga all’articolo 51 del d. lgs. n. 118/2011, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche⁶.

Nello specifico si tratta di variazioni di bilancio di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 207/2021, n. 214/2021 e n. 318/2021, come rappresentate nella relazione illustrativa dell’Assessore competente in materia di bilancio e nel parere favorevole del Collegio dei revisori in data 13 luglio 2021. Tali variazioni hanno movimentato risorse finanziarie pari a complessivi euro 33.000.000,00 per l’anno 2021. Trattandosi di variazioni a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio regionale 2021-2023, nell’ambito dei capitoli di spesa iscritti nei rispettivi programmi delle relative missioni, dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

⁶Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche leggi regionali”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 294/2021 di iniziativa della Giunta regionale (d.g.r. n. 254/2021).

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 40.486.500,00 nel 2021, euro 25.351.500,00 nel 2022 e euro 11.246.000,00 nel 2023 e coperti come analiticamente esposto nel seguente prospetto.

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
1			IF								
2, co 1	SC	Nvs	PQ	50.000,00			6	2	riduzione del Fondo speciale di parte corrente		
3, co 4	SC	Nvs	PQ	20.000,00	20.000,00		5	2	riduzione precedente autorizzazione di spesa (art. 22, co 86 LR 1/2020)	riduzione precedente autorizzazione di spesa (art. 22, co 86 LR 1/2020)	
3, co 4	SC	Nvs	PQ	25.000,00	50.000,00	50.000,00	5	2	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
5, co 1 e 4	SC	Nfo	PQ	100.000,00			6	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente		
6, co 3	Mine		PQ	75.000,00					riduzione del Fondo speciale di parte corrente		
7, co 3	SK	Nfo	PQ	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6	1	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale
8, co 3	SC	Nvs	PQ	20.000,00			4	6	riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR 2/2016)		
9, co 4, lett. a)	SK	Nvs	PQ	50.000,00			5	2	riduzione del Fondo speciale di parte capitale		
9, co 4, lett. b)	SC	Nvs	PQ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5	2	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
10, co 3	SC	Nvs	PQ		5.000,00		1	11		riduzione del Fondo speciale di parte corrente	
11, co 5			IF								
12, co 4	SC	Nfo	PQ	400.000,00			14	1	risorse versate in entrata nella tipologia 500 "rimborsi e altre entrate correnti" tit 3 entrate extratributarie		
12, co 6	SC		PQ	50.000,00			14	1	risorse versate in entrata nella tipologia 500 "rimborsi e altre entrate correnti" tit 3 entrate extratributarie		
12, co 6	SK		PQ	50.000,00			14	1	risorse versate in entrata nella tipologia 500 "rimborsi e altre entrate correnti" tit 3 entrate extratributarie		
13, co 3			IF								

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
15, co 2	SC		PQ	20.000,00			12	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente		
17, co 1 e 3	SC	Nfo	PQ	100.000,00			12	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente		
18, co 3	SC	Nvs	PQ		100.000,00	100.000,00	12	5		riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
19, co 2	SC		PQ	50.000,00			12	5	riduzione del Fondo speciale di parte corrente		
20, co 1 e 3	SC	Nfo	PQ	50.000,00			12	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente		
Art. 21, co 4			IF								
22, co 1	SC	Nvs	PQ	100.000,00	150.000,00	150.000,00	12	4	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
22, co 1			IF								
26, co 1 e 2	SK		PQ	50.000,00			12	1	riduzione del Fondo speciale di parte capitale		
28, co 1	SC	Nvs	PQ	15.000.000,00			13	7	risorse versate in entrata nella tipologia 500 "rimborso e altre entrate correnti" tit 3 entrate extratributarie.		
34, co 3			IF								
37, co 1			IF								
39			AQ								
41, co 3			IF								
42, co 3	SC	Nvs	PQ	50.000,00	100.000,00	100.000,00	15	3	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
44, co 3	SC	Nvs	PQ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	7	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
44, co 3	SK	Nvs	PQ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7	1	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale
46, co 6	SC	Nvs	PQ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
46, co 6	SK	Nvs	PQ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15	1	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale
47, co 1 e 2	SC		PQ	1.000.000,00			4	5	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere trasferimenti statali e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FSE		
50, co 3, lett. b)	SC	Nvs	PQ		1.005.000,00	1.000.000,00	14	1		riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
50, co 3, lett. a)	SK	Nvs	PQ		5.000.000,00		14	1		riduzione del Fondo speciale di parte capitale	
51, co 3, lett. a)	SC	Nvs	PQ	250.000,00	500.000,00		14	2	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	
51, co 3, lett. b)	SK	Nvs	PQ	250.000,00	500.000,00		14	2	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	
52, co 5 e 6	SC	Nfo	PQ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	14	3	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR
53, co 4 e 5	SC	Nvs	PQ	300.000,00	600.000,00	600.000,00	15	3	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR
54, co 1 e 2			AQ						quota FESR e FSE.		
56			IF								
57, co 3	SK	Nvs	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	14	3	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale
58, co 3, lett. a) e co 4	SC	Nfo	PQ	100.000,00	200.000,00	200.000,00	14	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LLRR 60/78, 5/2008) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LLRR 60/78, 5/2008) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LLRR 60/78, 5/2008) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR
58, co 3, lett. b) e co 4	SK	Nfo	PQ	250.000,00	500.000,00	500.000,00	14	1	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LLRR 60/78, 5/2008) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LLRR 60/78, 5/2008) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LLRR 60/78, 5/2008) e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ E/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
97, co 2	SC	Nvs	PQ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8	2	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
98, co 1			AQ								
100, co 6	SC		PQ	4.225.500,00	4.225.500,00	1.700.000,00	1	10	riduzione risorse iscritte M 1 P 10	riduzione risorse iscritte M 1 P 10	riduzione risorse iscritte M 1 P 10
102, co 2	SC		IF				9	7			
103, co 2			AQ								
104, co 3	SC	Nvs	PQ	300.000,00	400.000,00		18	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	
105, co 4 e 5	SC	Nfo	PQ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	18	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR
106, co 4 e 5	SC	Nfo	PQ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	18	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR
107, co 1	SC	Nvs	PQ	320.000,00			1	3	riduzione del Fondo speciale di parte corrente		
107, co 1	SK	Nvs	PQ	110.000,00			1	3	riduzione del Fondo speciale di parte capitale		
108, co 2	SK		PQ	400.000,00	500.000,00	500.000,00	10	5	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale
109											
110	Mine		PQ	900.000,00	900.000,00	900.000,00			riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente	riduzione del Fondo speciale di parte corrente
totale				40.486.500,00	25.351.500,00	11.246.000,00					

La legge si compone di varie norme sia a carattere ordinamentale e organizzatorio (dunque senza oneri a carico del bilancio regionale), sia aventi effetti onerosi sul bilancio regionale. La legge si compone di n. 115 articoli, suddivisi in n. 8 Capi, relativi a: disposizioni in materia di politiche giovanili, cultura, sport e comunicazione; disposizioni in materia di politiche sociali; disposizioni in materia di tutela della salute e di enti del servizio sanitario regionale; disposizioni in materia di turismo, lavoro, formazione e per lo sviluppo economico e il sostegno occupazionale; disposizioni in materia di governo del territorio, agricoltura e tutela della fauna selvatica; disposizioni in materia di transizione ecologica e rifiuti; disposizioni in materia di patrimonio, contabilità, istituzionale, organi di garanzia, personale, enti locali, enti dipendenti e società controllate; disposizioni finali.

La IV Commissione consiliare “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” ha esaminato il testo della proposta di legge accogliendo vari emendamenti di carattere ordinamentale ed organizzatorio e un emendamento, a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, avente riflessi sul bilancio regionale e corredato da RT.

La legge in esame, in diverse sue disposizioni, è stata oggetto di specifica istruttoria e, sul punto, si rinvia a quanto già evidenziato nel paragrafo 1.4.1 della Sezione I.

In linea più generale, dall’esame del testo normativo, si rileva l’assenza della previsione di apposite clausole di invarianza o nullità finanziaria, laddove necessarie.

La legge risulta disomogenea nei suoi contenuti e di non facile analisi, attesa l’assenza di una disciplina organica delle misure adottate. La stessa RT risulta carente nell’analisi, stima e conseguente quantificazione degli oneri, specie con riferimento ad alcuni interventi di notevole spessore. Si rileva, pertanto, un *vulnus* contenutistico della RT (specie con riferimento agli emendamenti), dal quale non è sempre possibile ricavare l’iter logico-giuridico seguito per la quantificazione degli oneri, atteso il mero rinvio alla disponibilità nel fondo speciale “*al momento della presentazione dell’emendamento in oggetto*”.

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 “Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei Gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 310/2019 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari. Come si legge nella relazione illustrativa, la legge reca disposizioni finalizzate a ridurre le spese dei gruppi consiliari, coerentemente con le indicazioni della Corte dei conti espresse in sede di parifica del bilancio consuntivo della Regione. Sono apportate modifiche, rispettivamente, alla l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 (disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e alla l.r. 28 giugno 2013, n. 4 (disposizioni vigenti per l’adeguamento dell’art. 2 del d.l. n. 174/2012 relativo alla riduzione dei costi della politica).

Dalla l.r. n. 15/2021 non derivano oneri a carico del bilancio regionale e nel testo normativo non risulta inserita un’apposita clausola di neutralità finanziaria.

Art	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG
			NF					
totale				-	-	-		

Legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 232/2020, di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 500.000,00 nel 2021, euro 600.000,00 nel 2022 ed euro 700.000,00 nel 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante l’integrazione di un fondo e di una voce di spesa di nuova istituzione e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020. È previsto, altresì, il possibile concorso delle risorse relative ad altre leggi regionali, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa, nonché delle risorse dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei - SIE 2021-2027, nell’ambito del PO FSE - Un’Europa più sociale.

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
14, co 1 e co 3	SC	Nfo	PQ	50.000,00	500.000,00	600.000,00	12	3	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 11/2016 e varie altre LLRR riguardanti la terza età), e le risorse SIE 2021-2027, nell’ambito del FSE	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 11/2016 e varie altre LLRR riguardanti la terza età), e le risorse SIE 2021-2027, nell’ambito del FSE	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 11/2016 e varie altre LLRR riguardanti la terza età), e le risorse SIE 2021-2027, nell’ambito del FSE
14, co 1 e co 3	SC		PQ	450.000,00			12	8	risorse ex art. 4, co 39 LR 13/2018		
14, co 2 e co 3	SK	Nvs	PQ		100.000,00	100.000,00	12	3		riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 11/2016 e varie altre LLRR riguardanti la terza età), e le risorse SIE 2021-2027, nell’ambito del FSE	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 11/2016 e varie altre LLRR riguardanti la terza età), e le risorse SIE 2021-2027, nell’ambito del FSE
totale				500.000,00	600.000,00	700.000,00					

La legge reca disposizioni “per promuovere e sostenere l’integrazione delle politiche regionali relative alla salute, ai servizi socio-assistenziali, alla cultura, alla formazione, all’ambiente, al volontariato, all’associazionismo favorendo un percorso di invecchiamento attivo sano e dignitoso per valorizzare il patrimonio di esperienze e conoscenze delle

persone anziane quale importante risorsa per l'intero contesto sociale" (articolo 1). Sono previsti vari interventi in favore delle persone anziane, intese quelle con età superiore ai sessant'anni, ed in favore dell'invecchiamento attivo, definito *"quale processo volto a ottimizzare e garantire le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, sportive, culturali e formative allo scopo di migliorare la qualità della vita e di rallentare il deterioramento psico-fisico e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell'invecchiamento e favorire un contributo attivo alla propria comunità"* (articolo 2).

La IV Commissione consiliare "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio" ha esaminato il testo della proposta di legge, come licenziato dalla VII Commissione consiliare "Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare", accogliendo n. 3 emendamenti, di cui n. 2 a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, compreso, in particolare, l'emendamento alla norma finanziaria, corredato da RT.

Agli atti risulta anche la relazione sugli effetti finanziari a cura del servizio amministrativo - area bilancio, ragioneria, analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari.

Dalla RT emerge che la quantificazione degli oneri è stata effettuata in via prudenziale, sulla scorta di numerosi elementi, oltre che sui dati Istat al 1° gennaio 2021 della popolazione residente over sessanta e della platea dei possibili beneficiari delle misure, e sulle misure legislative esistenti sia statali sia regionali (l.r. 11/2016 e del Piano sociale regionale di cui al d.c.r. n. 1/2019).

Legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell’azienda regionale sanitaria Lazio.0”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 115/2019 di iniziativa della Giunta regionale (d.g.r. n. 87/2019).

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Nell’articolo 14, co. 2, sono quantificati gli oneri finanziari di parte capitale relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell’Azienda lazio.0 in complessivi euro 500.000,00 nel biennio 2022 - 2023, cui si provvede mediante il prelevamento dal Fondo speciale di parte capitale. Per gli altri oneri, il comma 1 dell’art. 14 rinvia alle risorse vincolate del servizio sanitario regionale.

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/I F/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
Art. 14, co 1			AQ				13	1			
Art. 14, co 2	SK	Nvs	PQ		500.000,00	500.000,00	13	5		riduzione del Fondo speciale di parte capitale	riduzione del Fondo speciale di parte capitale
totale				-	500.000,00	500.000,00					

La legge reca disposizioni volte ad istituire, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, un’Azienda sanitaria denominata “Azienda Lazio.0”, allo scopo di razionalizzare e ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa del servizio sanitario regionale, attraverso forme di integrazione funzionale di servizi tecnici e operativi a valenza regionale e l’esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti del servizio sanitario regionale (art. 1).

L’Azienda Lazio.0 è, ai sensi dell’articolo 11-ter del d.lgs. n. 118/2011, un ente strumentale controllato della Regione ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 2).

Ai sensi dell’art. 7: all’Azienda Lazio.0 si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per gli altri enti del servizio sanitario regionale e, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. 118/2011, relativo ai principi contabili generali e applicati per il settore sanitario; l’Azienda Lazio.0 partecipa al perimetro di consolidamento del bilancio del servizio sanitario regionale, uniformando la propria

attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione e garantendo il rispetto del vincolo di bilancio attraverso il conseguimento dell'equilibrio annuale tra costi e ricavi; l'Azienda Lazio.0 adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche; per lo svolgimento delle proprie funzioni e a copertura dei costi di funzionamento, l'Azienda Lazio.0 utilizza:

- a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale e determinati annualmente dalla Giunta regionale;
- b) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni rese agli altri enti del servizio sanitario regionale;
- c) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- d) risorse derivanti da progetti finanziati dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati.

La legge, all'art. 13, prevede una clausola di salvaguardia, secondo cui le disposizioni della stessa *“si applicano, in quanto compatibili, con le previsioni del piano di rientro di cui all'art. 2, comma 88, secondo periodo, della legge 22 dicembre 2009, n. 191”*.

La IV Commissione consiliare *“Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”* ha esaminato il testo, accogliendo n. 3 emendamenti a cura dell'Assessore competente in materia di bilancio, tra cui, in particolare, l'emendamento alla norma finanziaria aggiornata, corredato da RT.

In particolare, con tale emendamento si aggiornano le annualità di riferimento (2021 e 2022, in luogo di 2019 e 2020) su cui grava la spesa in conto capitale per la dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell'Azienda.

In sede istruttoria, sono stati richiesti chiarimenti in merito alla sola quantificazione degli oneri relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell'Azienda Lazio.0 specificatamente indicati nel comma 2 dell'art. 14, risultando, dunque, non espressamente quantificati gli oneri generali relativi alla istituzione dell'Azienda. Sul punto, si rileva che nella RT (allegata all'emendamento) si specifica che per la copertura degli oneri in parola si prevede l'impiego di risorse vincolate del Servizio sanitario regionale *“annualmente iscritte nel programma 01 della missione 13 (capitolo di spesa H11715 e “derivati”)*, senza alcun onere per

il bilancio regionale”, mentre nella RT allegata alla proposta di legge gli oneri vengono ricostruiti in maniera più puntuale.

La RI, che accompagna la proposta di legge, prevede che “La spesa prevista dal presente documento trova copertura, a decorrere dall’esercizio 2019, nello Stanziamento del Bilancio Pluriennale della Missione 13 - Programma 01 attraverso l’assegnazione di risorse disponibili del fondo sanitario regionale in coerenza alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e nel rispetto, pertanto, del vincolo di pareggio del bilancio aziendale”.

Nella RI e nella RT, inoltre, si riportano i maggiori risparmi indotti sulla gestione sanitaria dall’attività espletata dall’istituenda Azienda Lazio.0, “stimati in circa 43 €/mln”.

Di sotto, si riepilogano i costi e i benefici economici stimati per la costituzione dell’Azienda Lazio.0, che emergono dalla documentazione versata agli atti della Sezione.

Costi stimati per la costituzione dell’Azienda Lazio.0

RICAVI			
Ricavi - 0,03% sul FSR Indistinto 2018			3.440.232
COSTI			
a) Organi dell’Azienda*			
Figure apicali	Unità	Costo medio	Totale
Direttore Generale	1	154.937	154.937
Direttore Sanitario	1	123.950	123.950
Direttore Amministrativo	1	123.950	123.950
Collegio Sindacale	1	49.580	49.580
O.I.V.	1	24.015	24.015
Totale a)			476.432
b) Costi del Personale*			
Profilo professionale	Unità di Persona	Costo medio (CCNL)	Totale
Dirigenti	6	82.000	492.000
Compiro	44	33.450	1.471.800
Totale b)	50		1.963.800
<small>* Il costo è stimato al netto di IRAP e oneri riflessi</small>			
c) Costi per la dotazione strumentale			
Tipologia di costo			
Spesa stimata di start-up per l’avvio delle attività, dotazione strumentale per il personale e assistenza informatica			1.000.000
Totale c)			1.000.000
Totale costi complessivi stimati (a+b+c)			3.440.232

I ricavi dell’Azienda Lazio.0 sono individuati all’interno del FSR indistinto per l’anno 2018 nella misura del 0,03%. Tale quota sarà decurtata dai ricavi della GSA

Come previsto dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i art.3, c.1-4, sono organi dell’Azienda Sanitaria il Direttore Generale e il Collegio Sindacale (3 componenti). Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

Il costo è valorizzato considerando 3 Unità Operative Complesse delle 6 posizioni dirigenziali previste

Si prevede che l’utilizzo di immobili avvenga senza maggiori costi a carico del SSR. Con riferimento alla dotazione strutturale, tecnologica e informatica (e.g. workstation) le risorse da destinare a tali allestimenti saranno repente nel perimetro del FSR.

N.B. I costi del personale quantificati per il funzionamento dell’Azienda sono già sostenuti dal SSR in misura pari almeno al 75%.

22

Benefici economici stimati derivanti dalla costituzione dell’Azienda Lazio.0

Ambito di attività	Natura del costo	Risparmi stimati	Totale risparmi stimati
Piani di acquisto e approvvigionamento	Altri Beni Sanitari e Non Sanitari	5,7 €/mln – 11,4 €/mln	20,4 €/mln - 35,1 €/mln
	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	11,6 €/mln – 17,5 €/mln	
	Servizi Appalti, Utenze e Consulenze	3,1 €/mln – 6,2 €/mln	
Gestione della rete logistica e distributiva	Altri Beni Sanitari e Non Sanitari	2,8 €/mln – 5,7 €/mln	8,6 €/mln - 15 €/mln
	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	5,8 €/mln – 9,3 €/mln	
Coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi	Gestione dei sistemi informativi regionali	14 €/mln – 28,5 €/mln	14 €/mln – 28,5 €/mln
Totale dei risparmi annui stimati a regime			43 €/mln – 78,6 €/mln

Tali valori sono raggiungibili gradualmente nell’arco di un triennio, a partire dall’entrata in funzione dell’Azienda Lazio.0

Legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per promuovere il settore della moda”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 202/2019 di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari e mezzi di copertura. L’articolo 8 reca gli oneri finanziari quantificati e coperti in complessivi euro 100.000,00 nel 2021, euro 800.000,00 nel 2022 e in euro 100.000,00 nel 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante l’integrazione di due fondi e di una voce di spesa di nuova istituzione e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020. Si prevede, altresì, il possibile concorso delle risorse relative ad altre leggi regionali in virtù della trasversalità delle disposizioni contenute nella proposta di legge, nonché delle risorse comunitarie riferite ai programmi cofinanziabili con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), per gli anni 2021-2027.

QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Art.	SC/SK/ Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/ IF/NF	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
S, co 1, co 3	SC	Nfo	PQ	70.000,00	270.000,00	470.000,00	14	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 3/2015, LR 5/2008, LR 10/2021, LR 13/2013, LR 17/2014), e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR e del FSE	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 3/2015, LR 5/2008, LR 10/2021, LR 13/2013, LR 17/2014), e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR e del FSE	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 3/2015, LR 5/2008, LR 10/2021, LR 13/2013, LR 17/2014), e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR e del FSE
S, co 1, co 3	SK	Nfo	PQ		500.000,00	500.000,00	14	1		riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 3/2015, LR 5/2008, LR 10/2021, LR 13/2013, LR 17/2014), e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR e del FSE	riduzione del Fondo speciale di parte capitale, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 3/2015, LR 5/2008, LR 10/2021, LR 13/2013, LR 17/2014), e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR e del FSE
S, co 2, co 3	SC	Nvs	PQ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14	1	riduzione del Fondo speciale di parte corrente, possono concorrere le risorse di precedenti autorizzazioni di spesa (LR 3/2015, LR 5/2008, LR 10/2021, LR 13/2013, LR 17/2014), e le risorse SIE 2021-2027, nell'ambito del FESR e del FSE		
totale				100.000,00	800.000,00	1.000.000,00					

La legge reca disposizioni finalizzate a sostenere il sistema della moda laziale, attraverso il cosiddetto Sistema moda Lazio ed il relativo piano annuale di interventi.

La IV Commissione consiliare “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” ha esaminato il testo, come licenziato dalla XI Commissione consiliare “Sviluppo economico e attività produttive,

start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione”, accogliendo n. 5 emendamenti a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, tra cui, in particolare, l’emendamento alla norma finanziaria aggiornata, corredato da RT.

La quantificazione degli oneri finanziari è stata effettuata in via prudenziale “sulla base delle disponibilità di bilancio alla data di esame della PL in commissione bilancio”, garantendo un primo accantonamento di risorse, tenuto conto delle disponibilità a valere sul bilancio regionale 2021-2023, sulla base dei dati aggiornati al II trimestre 2021 delle imprese operanti nel settore della moda⁷.

Sul punto, si ribadisce la necessità di un maggiore dettaglio di analisi nelle ipotesi in cui si rinvia alle disponibilità di bilancio, in termini di adeguata dimostrazione economica e contabile della disponibilità, onde scongiurare il rischio della necessità di futuri stanziamenti in bilancio (Corte costituzionale n. 115/2012).

Positiva, invece, risulta la previsione della presentazione da parte della Giunta regionale, con cadenza annuale, di una relazione sulle misure e sugli interventi realizzati, con un focus anche sull’ammontare delle risorse finanziarie impiegate nonché quelle eventualmente disponibili e sui beneficiari in riferimento ai contributi concessi (art. 7 - clausola di valutazione degli effetti finanziari).

Positiva, inoltre, risulta la formulazione della non onerosità del Tavolo intersettoriale regionale della moda, di cui all’art. 5, comma 5.

⁷ Sulla base della demografia di impresa condotta da InfoCamere per conto di Unioncamere sugli archivi del Registro delle Imprese delle Camere di commercio italiane, ad oggi risultano nel Lazio 5.766 imprese, a fronte delle 6.057 attive al termine del 2019 e delle 6.818 attive del 2013.

Legge 20 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020”

Iter procedurale. È il risultato dell'esame della PL n. 311/2021, di iniziativa della Giunta regionale (d.g.r. n. 585/2021), corredata dal parere favorevole del Collegio dei revisori.

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Si è stabilita l'integrazione per euro 69.029.660,34, per l'anno 2021, in riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), e l'integrazione per euro 67.216.933,50, per l'anno 2021, in riferimento al fondo perdite potenziali per spese di parte corrente e per ulteriori euro 41.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, sempre in riferimento al fondo perdite potenziali per spese di parte corrente. Alla copertura degli oneri si provvede, mediante la corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nella tabella di cui all'allegato A alla legge (per complessivi euro 136.246.593,84, per l'anno 2021 ed euro 41.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023).

Per quel che concerne l'incremento del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, a valere sull'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. n. 19/2021 (per euro 212.214.938,03, per l'anno 2021), si provvede mediante l'integrazione delle voci di spesa relative alla quota interessi ed alla quota capitale e la corrispondente riduzione del fondo per le spese obbligatorie (per complessivi euro 8.905.957,00), per ciascuna annualità 2022 e 2023.

QUANTIFICAZIONE ONERI							MEZZI DI COPERTURA		
Art.	oggetto	2021	2022	2023	MISS	PROG	2021	2022	2023
3, co 1, lett. b)	Incremento FCDE	69.029.660,34			20	2	riduzione voci di spesa tab A della legge		
3, co 1, lett. c)	Incremento Fondo per il pagamento perdite potenziali	67.216.933,50	41.000.000,00	41.000.000,00	20	2	riduzione voci di spesa tab A della legge	riduzione voci di spesa tab A della legge	riduzione voci di spesa tab A della legge
totale		136.246.593,84	41.000.000,00	41.000.000,00					
3, co 1, lett. d)	Incremento Fondo per il pagamento residui perenti in conto capitale	212.214.938,03			20	1	Ricorso al mercato finanziario		
totale		348.461.531,87	41.000.000,00	41.000.000,00					

La IV Commissione consiliare “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio” ha esaminato il testo della PL n. 311/2021, accogliendo n. 2 emendamenti a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, tra cui, in particolare, l’emendamento all’articolo 3 concernente le variazioni di bilancio aggiornate, corredato da RT. La proposta di legge, come emendata durante l’esame in Commissione bilancio, è stata corredata dal parere del Collegio dei revisori dei conti.

La previsione dello stanziamento del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale è stata inserita a seguito di apposito emendamento, atteso che la proposta iniziale riguardava solo il FCDE e il fondo perdite potenziali.

Durante l’esame in Aula consiliare sono stati approvati alcuni emendamenti aventi riflessi sul bilancio regionale, corredati da RT.

Con riguardo ai tagli di spesa effettuati, si ribadisce quanto già evidenziato dal Collegio dei revisori in ordine al monitoraggio dei capitoli di spesa oggetto di riduzione, con particolare riguardo alla possibile emersione di debiti fuori bilancio e alle potenziali istanze di cittadini, imprese e, più in generale, destinatari degli interventi soppressi.

Oltre all’incremento del FCDE, del fondo perdite potenziali e del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale, la legge in esame prevede il recupero dei pagamenti, pari ad euro 211.037,34, effettuati a Lazio Ambiente S.p.A. per il trattamento retributivo del personale della società comandato presso la Regione, con corrispondente incremento dello stanziamento della voce di entrata di cui alla tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”. In proposito, nella RT che accompagna l’emendamento si legge che *“La quantificazione delle maggiori entrate pari ad euro 211.037,34, a seguito del recupero delle somme disposto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), è stata effettuata in relazione ai pagamenti effettuati nell’anno 2020 a Lazio Ambiente S.p.A. per il trattamento retributivo del personale della società medesima comandato presso la Regione. Le maggiori entrate predette sono da introitarsi nella tipologia 500 del titolo 3”*.

Resta salva ogni valutazione della Sezione, in occasione del prossimo giudizio di parificazione del rendiconto regionale, per l’esercizio 2021.

A conclusione della disamina delle leggi regionali (1-19), e prima dell'esame della legge di stabilità regionale, si riporta, di seguito, il prospetto contenente gli oneri complessivi delle stesse, per il triennio 2021-2023.

ONERI COMPLESSIVI LL RR 2021			
Leggi	2021	2022	2023
1. Disposizioni in materia di cooperative di comunità	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2. Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3. Anagrafe pubblica dei rifiuti	-	-	-
4. Modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa	-	-	-
5. Disposizioni per l'istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6. Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie	4.004.400,00	3.114.000,00	2.169.000,00
7. Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne	1.720.000,00	3.220.000,00	2.720.000,00
8. Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»	-	-	-
9. Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo	535.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10. Disposizioni per la realizzazione di open innovation center	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
11. Istituzione dei distretti logistico-ambientali		800.000,00	1.100.000,00
12. Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18	-	-	-
13. Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023			
14. Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali	40.486.500,00	23.351.500,00	11.246.000,00
15. Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche	-	-	-
16. Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo	500.000,00	6.000.000,00	700.000,00
17. Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0		500.000,00	500.000,00
18. Disposizioni per promuovere il settore della moda	100.000,00	800.000,00	1.000.000,00
19. Disposizioni per l'adeguamento della normativa del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020	348.461.531,87	41.000.000,00	41.000.000,00
Totale	396.987.431,87	82.165.500,00	63.815.000,00

Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 320/2021, di iniziativa della Giunta regionale (d.g.r. n. 891/2021).

Oneri finanziari e mezzi di copertura. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 230.349.780,00 nel 2021, euro 104.635.780,00 nel 2022 ed euro 101.269.860,00 nel 2023. Alla copertura delle disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale si è provveduto mediante l’integrazione di appositi fondi o voci di spesa di nuova istituzione con l’indicazione del prelevamento dai fondi speciali di parte corrente o di parte capitale. In alcuni casi la copertura è avvenuta mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, come si evince dall’unito prospetto.

In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti su alcune operazioni intraprese e sulla mancata quantificazione di alcune misure, cui la Regione ha fornito debito riscontro. Sul punto, si rinvia a quanto trattato nel paragrafo 1.4.1 della Sezione I.

Più in generale, dall’esame della documentazione versata in atti, emerge che, in taluni casi, non è chiaro l’*iter* logico-giuridico seguito per la quantificazione degli oneri, specie con riguardo agli emendamenti presentati nel corso dell’approvazione in Aula. A tale proposito, si raccomanda di prestare particolare attenzione all’ammissibilità degli emendamenti privi di una copertura finanziaria opportunamente indicata.

Legge regionale n. 20/2021 Legge di stabilità regionale 2022

QUANTIFICAZIONE ONERI											MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/SF/ Minc	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2022	2023	2024	MISS	PROG	2022	2023	2024		
2, co 2	SC		PQ	130.000.000,00			1	3	Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale				
3				45.000.000,00	91.091.000,00	91.091.000,00	13	4	ricapitalizzazione fondi di dotazione aziende sanitarie				
4	SC		PQ	500.000,00			15	3	riduzione Fondo speciale di parte corrente				
8, co 2 e 4	SC	Nfo	PQ	5.000.000,00			14	1	riduzione Fondo speciale di parte corrente				
8, co 6	SC	Nvs	PQ	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	14	2	manca l'indicazione dei mezzi di copertura				
8, co 9	SC	Nvs	PQ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	9	6	manca l'indicazione dei mezzi di copertura				
8, co 11	SC	Nfo	PQ	200.000,00	800.000,00	1.500.000,00	14	1	disponibilità di bilancio (P1, M14, tit 1) già destinate alle medesime finalità	disponibilità di bilancio (P1, M14, tit 1) già destinate alle medesime finalità	disponibilità di bilancio (P1, M14, tit 1) già destinate alle medesime finalità		
9, co 1 e 2	SC		AQ	982.000,00	982.000,00	982.000,00	1	10	disponibilità di bilancio (P10, M1, tit 1)	disponibilità di bilancio (P10, M1, tit 1)	disponibilità di bilancio (P10, M1, tit 1)		
9, co 3	SC	Nvs	PQ	740.000,00	740.000,00	740.000,00	1	10	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		
10			AQ										
11, co 1, lett. a)		IF											

Legge regionale n. 20/2021 Legge di stabilità regionale 2022

QUANTIFICAZIONE ONERI										MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/SF /Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2022	2023	2024	MISS	PROG	2022	2023	2024	
12, co 3	SF	Nvs		43.000.000,00			10	1			restituzione quota di ammortamento in entrata tip 300 del tit 5	
13, co 7	SC	Nvs	PQ	115.920,00	115.920,00		9	3	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		
13, co 10, lett. a)	SC	Nvs	PQ		1.000.000,00		5	2		riduzione Fondo speciale di parte corrente		
13, co 10, lett. b)	SC	Nvs	PQ	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	5	2	disponibilità di bilancio (P2, M5, tit 1) già destinate alla copertura spese Associazione Teatro di Roma	disponibilità di bilancio (P2, M5, tit 1) già destinate alla copertura spese Associazione Teatro di Roma	riduzione Fondo speciale di parte corrente	
13, co 12 e 13	SC		AQ						riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		
13, co 24, lett. a)	SC	Nvs	PQ	50.000,00	450.000,00		14	1				
13, co 24, lett. a)	SC		PQ	5.000,00			1	3	disponibilità di bilancio (P3 M1)			
13, co 24, lett. b)	SC	Nvs	PQ	166.860,00	166.860,00	166.860,00	14	1	disponibilità di bilancio (P1 M14)	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	
13, co 30	SC	Nfo	PQ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	13	7	disponibilità di bilancio (P7 M13)	disponibilità di bilancio (P7 M13)	disponibilità di bilancio (P7 M13)	
13, co 31	SC	Nvs	PQ	150.000,00			12	8	riduzione Fondo speciale di parte corrente			
13, co 31	SK	Nvs	PQ	150.000,00			12	8	riduzione Fondo speciale di parte capitale			
totale				230.349.780,00	104.635.780,00	101.269.860,00						

Legge di stabilità n. 20/2021 - articolazione per missioni			
articolo	2022	2023	2024
<i>MISSIONE 01 - servizi istituzionali, generali e di gestione</i>			
2	130.000.000,00		
2	982.000,00	982.000,00	982.000,00
9	740.000,00	740.000,00	740.000,00
13	5.000,00		
totale		1.722.000,00	1.722.000,00
<i>MISSIONE 05 - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>			
13		1.000.000,00	
13	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
totale	1.190.000,00	2.190.000,00	1.190.000,00
<i>MISSIONE 09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>			
8	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	115.920,00	115.920,00	
totale	415.920,00	415.920,00	300.000,00
<i>MISSIONE 10 - trasporti e diritto alla mobilità</i>			
12	43.000.000,00		
totale	43.000.000,00	-	-
<i>MISSIONE 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>			
13	150.000,00		
13	150.000,00		
totale	300.000,00	-	-
<i>MISSIONE 13 - tutela della salute</i>			
3	45.000.000,00	91.091.000,00	91.091.000,00
13	300.000,00	300.000,00	300.000,00
totale	45.300.000,00	91.391.000,00	91.391.000,00
<i>MISSIONE 14 - sviluppo economico e competitività</i>			
8	5.000.000,00		
8	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00
8	200.000,00	800.000,00	1.500.000,00
13	50.000,00	450.000,00	
13	166.860,00	166.860,00	166.860,00
totale	7.916.860,00	8.916.860,00	6.666.860,00
<i>MISSIONE 15- politiche del lavoro e della formazione professionale</i>			
4	500.000,00		
totale	500.000,00	-	-


codice	descrizione	2022	2023	2024
1	servizi istituzionali, generali e di gestione	131.727.000,00	1.722.000,00	1.722.000,00
2	giustizia	-	-	-
3	ordine pubblico e sicurezza	-	-	-
4	Istruzione e diritto allo studio	-	-	-
5	tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.190.000,00	2.190.000,00	1.190.000,00
6	politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	-
7	turismo	-	-	-
8	assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	-
9	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	415.920,00	415.920,00	300.000,00
10	trasporti e diritto alla mobilità	43.000.000,00		
11	soccorso civile	-	-	-
12	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	300.000,00		
13	tutela della salute	45.300.000,00	91.391.000,00	91.391.000,00
14	sviluppo economico e competitività	7.916.860,00	8.916.860,00	6.666.860,00
15	politiche del lavoro e la formazione professionale	500.000,00		
16	agricoltura , politiche agroalimentari e pesca	-	-	-
17	energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-
18	relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-
19	relazioni internazionali	-	-	-
	totale politiche pubbliche	230.349.780,00	104.635.780,00	101.269.860,00

Sezione regionale di controllo su dati della legge di stabilità regionale 2022 - LR 20/2021

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022

Quantificazione oneri per missioni

■ 2024 ■ 2023 ■ 2022



Sezione III

Considerazioni conclusive

Nel corso del 2021, la Regione Lazio ha approvato n. 21 leggi, di cui n. 13 di iniziativa consiliare n. 8 di iniziativa della Giunta regionale.

Il Collegio, da un esame complessivo delle leggi approvate dalla Regione Lazio, scorge un miglioramento complessivo, rispetto alle passate annualità, della legislazione di spesa, in termini di documentazione a supporto dei testi normativi, quali la RI e la RT.

In proposito, la recente approvazione della legge di contabilità regionale nel 2020 ha sicuramente rappresentato una buona base di partenza per il consolidamento e il miglioramento del *modus operandi* regionale nell'ambito dell'intero *iter* di approvazione dei provvedimenti legislativi.

Positivo risulta, inoltre, l'inserimento, in diversi testi normativi, delle clausole di valutazione degli effetti finanziari, così come previsto dall'art. 42 della l.r. n. 11/2020, al fine di monitorare il livello di realizzazione degli interventi previsti. Sul punto, l'Amministrazione ha riferito, con nota del 9 maggio 2022, che *"Alla data di redazione della presente Relazione, sono in corso di recepimento le relazioni redatte dalle strutture regionali in riferimento alle leggi di spesa di propria competenza (la prima legge regionale sottoposta alla disciplina in oggetto è la l.r. n. 20/2020), tenuto conto che prima della pausa estiva e con successiva cadenza entro la fine dell'esercizio in corso, la Direzione bilancio effettuerà un'unica trasmissione alla Commissione competente in materia di bilancio"*.

Ciò posto, la Sezione riporta, di seguito, alcune considerazioni metodologiche conclusive, a valle dell'esame della legislazione di spesa del 2021.

In alcuni testi legislativi, è stata riscontrata l'assenza della quantificazione degli oneri e/o dell'indicazione dei mezzi di copertura, secondo quanto più dettagliatamente descritto nel paragrafo 1.4.1 della Sezione I. Ciò con particolare riferimento ad alcune disposizioni approvate a seguito di emendamenti in sede di esame consiliare, privi delle necessarie valutazioni tecniche in termini di quantificazione degli oneri e dei mezzi di copertura. In proposito, si ribadisce quanto già osservato nella relazione dello scorso anno (deliberazione della Sezione n. 69/2021/RQ), in merito alla necessità che, ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 11/2020, la commissione consiliare competente faccia ricorso, quanto più possibile, alla "facoltà" di richiedere la relazione tecnica alla Giunta regionale, al fine non solo di rafforzare

le sinergie tra l'organo esecutivo e quello legislativo, ma anche di accompagnare le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare con documentazione tecnica precisa e idonea a comprovare la corretta determinazione e quantificazione degli oneri finanziari. Nelle conclusioni della deliberazione citata, difatti, la Sezione rilevava che *“A valle della recente approvazione della nuova legge di contabilità regionale (n. 11/2020), sarà dirimente rafforzare la collaborazione tra gli uffici tecnici della Giunta e del Consiglio, affinché anche le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare siano sempre opportunamente corredati da relazioni tecniche puntuali e dettagliate. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 11/2020, difatti, si prevede che la commissione consiliare competente in materia di bilancio “può” richiedere alla Giunta la relazione tecnica su tutte le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare. È auspicabile, sul punto, che tale possibilità si traduca in un modus operandi più strutturato, a favore di una sempre maggiore completezza e trasparenza di tutti gli atti propedeutici all'approvazione di leggi regionali”*.

A tale riguardo, pur evidenziando un miglioramento rispetto al passato e valutando positivamente la presenza, a corredo di alcune proposte di legge, della relazione sugli effetti finanziari redatta dai competenti uffici del Consiglio regionale (vd. a titolo esemplificativo leggi nn. 7, 10, 11, 16), nonché le misure già intraprese per rafforzare la sinergia tra gli uffici del Consiglio e quelli della Giunta (di cui si è dato conto nel corpo della relazione), si invita la Regione a monitorare ulteriormente la problematica, come peraltro dichiarato dalla stessa Amministrazione regionale che, sul punto, ha fatto presente che *“Resta fermo l'impegno dell'Amministrazione a migliorare tale componente del processo decisionale, nel rispetto del principio generale della veridicità e della comprensibilità del bilancio regionale (principio generale n. 5 allegato al d.lgs. n. 118/2011)”*.

Si raccomanda, altresì, di prestare particolare attenzione all'ammissibilità degli emendamenti, ove privi di una copertura finanziaria opportunamente indicata.

Quanto alle leggi che non comportano oneri a carico del bilancio regionale (vd. leggi n. 4, 8, 15), è sempre consigliabile procedere alla redazione di una disposizione recante apposita clausola di non onerosità, tenuto conto che ogni disposizione normativa che comporta conseguenze finanziarie, anche di carattere positivo, deve essere corredata da apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti (Corte cost. n. 224/2014).

La clausola di neutralità finanziaria, in taluni casi, risulta utilizzata con disinvoltura nelle RT, mentre dovrebbe *“essere indicata l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali del bilancio interessate”* e, in altri casi, risulta assente, nonostante l'espressa previsione normativa (art. 41, comma 6, l.r. n. 11/2020). In proposito, si richiama la recente sentenza della Corte cost. n. 25/2021, secondo cui *“le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi”*.

Alcune RT presentano carenze in termini di analiticità e di ricostruzione logica del percorso seguito per la quantificazione degli oneri (in particolare, legge n. 14/2021). Tale criticità, seppur ancora presente nella legislazione regionale 2021 in esame, risulta comunque ridimensionata rispetto al passato e, in proposito, si invita la Regione a porre sempre maggiore attenzione all'analiticità della ricostruzione degli oneri, onde rafforzare la solidità e la robustezza delle RT redatte a supporto dei provvedimenti legislativi (Corte cost. n. 25/2021, secondo cui *“gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria”*).

Si ribadisce, inoltre, la necessità che il ricorso a forme di co-finanziamento con fondi europei sia il più dettagliato possibile e vincolato nel bilancio, onde evitare di fare affidamento su risorse che potrebbero potenzialmente non essere, in concreto, utilizzabili e/o disponibili.

Si raccomanda, altresì, di porre attenzione al fatto che il rinvio a coperture su stanziamenti di bilancio richiede, sempre, una specifica dei motivi della sussistenza di margini disponibili, in termini di adeguata dimostrazione economica e contabile della disponibilità, onde scongiurare il rischio della necessità di futuri stanziamenti in bilancio (Corte costituzionale n. 115/2012).

A ciò si aggiunga che, pur valutando positivamente il comportamento prudentiale adottato dalla Regione nella quantificazione di alcuni oneri (*“tenuto conto delle disponibilità...”*) nelle RT è sempre consigliabile effettuare una ricostruzione ed un'analisi delle risorse necessarie

per gli specifici interventi previsti, onde avere contezza prima delle risorse necessarie - e poi disponibili - per le politiche che si intendono perseguire.

Ancora, si raccomanda una maggiore accuratezza nei testi legislativi, laddove siano previsti aggiornamenti di importi, specificando che gli stessi siano solo a ribasso, onde scongiurare possibili "rialzi", privi di idonea copertura (art. 12, l.r. 20/2021).

Con riferimento al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione ha fatto presente che, per il 2021, a fronte di n. 6 proposte di legge, si è verificata la legittimità del debito *ope legis*, secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 (per le ipotesi di sentenze esecutive). Agli atti, risultano allegate le RI e le RT, con indicazione della procedura da adottare, che ha *"come scopo primario quello di assicurare una costante attività di monitoraggio atta a decongestionare la materia del contenzioso, intercettando, sin dal primo momento di sua genesi, tutto ciò che determinerebbe ulteriori costi a carico dell'Ente, in ossequio a quanto raccomandato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti in occasione dell'istruttoria per la parifica del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019"*.

In proposito, pur rilevando la conformità alla legge del riconoscimento *ope legis* (per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive) decorsi trenta giorni dal ricevimento della proposta, si invita la Regione ad attivarsi affinché, in futuro, sia adottato l'*iter* ordinario per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, dunque attraverso una espressa pronuncia da parte dell'Organo deputato. In tal modo, si garantisce una maggiore trasparenza alle procedure in esame e, soprattutto, maggiore contezza da parte del Consiglio regionale in merito alle criticità collegate al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Dall'esame della documentazione versata in atti, l'importo complessivo dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive risulta rilevante (proposta di legge n. 278: euro 5.104.725,70; proposta di legge n. 287: euro 4.138.560,26; proposta di legge n. 296: euro 1.841.142,17; proposta di legge n. 305: euro 5.915.590,41; proposta di legge n. 316: euro 5.229.532,36; proposta di legge n. 322: euro 9.301.427,73) e, come tale, appare ancor più necessario un effettivo coinvolgimento del Consiglio regionale.

Da ultimo, quanto alla tecnica del cd. tetto di spesa, privilegiata dalla Regione nella legislazione esaminata, si rammenta l'importanza dell'accuratezza delle RT, posto che, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza contabile, in tali ipotesi *"è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che*

determinano l'onere, soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate ma soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili (ovvero modulabili) per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili”.

Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di relazioni tecniche esaustive, potrebbero, pertanto, rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa.

Fondi di nuova istituzione					
LR	Art. co.	denominazione Fondo	Progr	Miss	Titolo
1	1, co. 1	Fondo per il sostegno delle cooperative di comunità - parte corrente	08	12	1
1	1, co. 1	Fondo per il sostegno delle cooperative di comunità - parte in conto capitale	08	12	2
7	21, co.1, lett. c)	Fondo per la realizzazione di percorsi lavorativi dedicati alle donne vittime di violenza ed alle donne con disabilità di iniziativa degli enti del Terzo settore	03	15	1
7	21, co.1, lett. e)	Fondo pe rsostenere l'imprenditoria femminile	01	14	2
7	21, co.1, lett. f)	Fondo per promuovere e favorire la conciliazione tra i tempi di vita e tempi di lavoro	03	15	1
9	10, co. 1, lett. a)	Fondo in favore dei genitori separati in condizione di disagio economico ed abitativo - realizzazione delle misure di sostegno economico	05	12	1
9	10, co. 1, lett. b)	Fondo in favore dei genitori separati in condizione di disagio economico ed abitativo - realizzazione degli interventi di sostegno abitativo	05	12	1
10	9, co 1	Fondo per la promozione e lo sviluppo degli <i>open innovation center</i> - parte corrente	03	14	1
10	9, co 1	Fondo per la promozione e lo sviluppo degli <i>open innovation center</i> - parte in conto capitale	03	14	2
11	10, co. 1	Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali - parte corrente	03	09	1
11	10, co. 1	Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali - parte in conto capitale	03	09	2
14	5, co. 1	Fondo straordinario per il sostegno delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche	01	06	1
14	7, co. 3	Fondo per la realizzazione delle tensostrutture polifunzionali	01	06	2
14	12, co. 4	Fondo straordinario per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale	01	14	1
14	17, co. 1	Fondo e sostegno dei minori collocati fuori della famiglia d'origine	01	12	1
14	20, co. 1	Fondo straordinario per il sostegno all'acquisto dei servizi di <i>baby sitting</i>	01	12	1
14	52, co 5	Fondo per lo sviluppo delle smart cities	03	14	1
14	58, co. 3, lett. a)	Fondo per il sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate all'insediamento di aziende operanti nel settore dell'aerospazio - parte corrente	01	14	1
14	58, co. 3, lett. b)	Fondo per il sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate all'insediamento di aziende operanti nel settore dell'aerospazio - parte in conto capitale	01	14	2
14	61, co. 1, co. 3, lett. a)	Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto - parte corrente	03	15	1
14	61, co. 1, co. 3, lett. b)	Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto - parte in conto capitale	03	15	2
14	74, co. 5, lett. a)	Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte corrente	01	17	1
14	74, co. 5, lett. b)	Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte in conto capitale	01	17	2
14	105, co. 4	Fondo per l'adeguamento e la manutenzione dei servizi pubblici locali	01	18	1
14	106, co. 4	Fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace	01	18	1
16	14, co. 1	Fondo per la valorizzazione e la promozione dell'invecchiamento attivo	03	12	1
18	8, co. 1	Fondo per il sostegno del Sistema moda Lazio - parte corrente	01	18	1
18	8, co. 1	Fondo per il sostegno del Sistema moda Lazio - parte in conto capitale	01	18	2

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2021

Voci di spesa nuova istituzione					
LR	Art. co.	denominazione Voce di spesa	Progr	Miss	Titolo
2	12, co. 1	Spese per le campagne informative relative alle attività di tatuaggio e <i>piercing</i>	11	01	1
2	12, co. 2	Spese per la realizzazione di tatuaggi per la correzione di difetti della cute delle donne sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria	02	12	1
5	4, co. 3	Spese per l'attività informativa relativa al servizio in favore delle persone con disabilità grave non collaboranti	11	01	1
7	21, co. 1, lett. a)	Spese per la Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro	03	15	1
14	2, co. 1	Spese per la realizzazione di corsi di guida sicura per i giovani	02	06	1
14	3, co. 4	Spese relative all'Associazione musicale AULOS	02	05	1
14	3, co. 4	Spese per le scuole di educazione musicale	02	05	1
14	8, co. 3	Spese per la realizzazione del premio regionale "Willy Monteiro Duarte"	06	04	1
14	9, co. 4, lett. a)	Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Vittorio Occorsio - parte in conto capitale	02	05	2
14	9, co. 4, lett. b)	Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Vittorio Occorsio - parte corrente	02	05	1
14	10, co. 3	Spese relative alla giornata regionale in memoria delle "marocchine"	11	01	1
14	22, co. 1	Spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco	04	12	1
14	28, co. 1	Finanziamento in favore dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 517/1999	07	13	1
14	42, co. 3	Spese per il sostegno del pendolarismo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale	03	15	1
14	44, co. 3	Spese per il sostegno del settore turistico regionale - parte corrente	01	07	1
14	44, co. 3	Spese per il sostegno del settore turistico regionale - parte in conto capitale	01	07	2
14	46, co. 6	Spese per la realizzazione delle Officine municipali - parte corrente	01	15	1
14	46, co. 6	Spese per la realizzazione delle Officine municipali - parte in conto capitale	01	15	2
14	50, co. 8, lett. a)	Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione "Fiera di Roma"	01	14	2
14	50, co. 8, lett. b)	Spese relative al funzionamento ed alle attività della Fondazione "Fiera di Roma"	01	14	1
14	51, co. 3, lett. a)	Contributi in favore del Centro agroalimentare di Roma e del Mercato ortofrutticolo di Fondi - parte corrente	02	14	1
14	51, co. 3, lett. b)	Contributi in favore del Centro agroalimentare di Roma e del Mercato ortofrutticolo di Fondi - parte in conto capitale	02	14	2
14	53, co. 4	Spese per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti	03	15	1
14	57, co. 3	Spesa per la ricerca e lo studio dell'impiego alternante dell'infanzia (AHC)	03	14	2
14	59, co. 2	Contributi per lo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio	03	10	1
14	72, co. 2	Spese per la commissione per l'abilitazione venatoria	02	16	1
14	86, co. 2	Contributo in favore del Comune di Colferro per la realizzazione delle attività connesse agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale	03	09	1
14	87, co. 3	Contributi per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da soggetti non responsabili	03	09	2
14	97, co. 2	Spese per la commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare nella Regione	02	08	1
14	104, co. 3	Spese per il rafforzamento della programmazione e della gestione degli investimenti pubblici degli enti locali	01	18	1
14	107, co. 1	Spese per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene - parte corrente	03	01	1
14	107, co. 1	Spese per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene - parte in conto capitale	03	01	2
17	14, co. 2	Spese in conto capitale relative all'Azienda Lazio.0	05	13	2
18	8, co. 2	Spese per la giornata ed il premio regionale della moda	01	14	1

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2021

LR 20/2021 - legge di stabilità regionale 2022

Art. co.	Fondo nuova istituzione	Voce di spesa nuova istituzione	Progr	Miss	Titolo
8, co. 2	fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione		1	14	1
8, co. 6		spese per il sostegno delle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative tra imprese commerciali - parte corrente	2	14	1
8, co. 9		trasferimenti alle province per le funzioni amministrative delegate in materia di demanio idrico, pertinenze idrauliche, aree fluviali delle aste secondarie	6	9	1
8, co. 11	fondo per la promozione e il sostegno della cooperazione		1	14	1
9, co. 4		spese per il potenziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (USR)	10	1	1
12, co. 3		spese connesse all'operazione di subentro nelle linee ferroviarie ex-concesse	1	10	3
13, co. 7		spese per l'indennità del commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale Bacino del fiume Sacco	3	9	1
13, co. 10, lett. a)		spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Teatro di Roma	2	5	3
13, co. 10, lett. b)		spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Teatro di Roma	2	5	1
13, co. 24, lett. a)		spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Alta Roma	1	14	3
13, co. 24, lett. b)		spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Alta Roma	1	14	1
13, co. 30	fondo per l'esonero della compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale		7	13	1
13, co.31		spese per la realizzazione dei poli civici integrati di mutualismo sociale - parte corrente	8	12	1
13, co.31		spese per la realizzazione dei poli civici integrati di mutualismo sociale - parte in conto capitale	8	12	2

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati della legge 30 dicembre 2021, n. 20

